SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 413

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse

(Parere ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge dicembre 2000, n. 388)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 ottobre 2004)

RELAZIONE

Decreto del Ministro delle attività produttive relativo alla ripartizione del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della Concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei Consumatori", di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a Euro 55.128.308,00.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ha previsto all'art. 148, comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con il comma 2 dello stesso articolo si stabilisce che le stesse entrate siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 è stato riassegnato al capitolo 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, l'importo di Euro 55.128.308,00.

Con riferimento alle finalità previste dalla legge n. 388 del 2000 è stata predisposta l'ipotesi del programma di iniziative, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, ripartendo le risorse disponibili, pari all'importo delle predette sanzioni riassegnato alla data odierna, articolato su una pluralità di interventi al fine di meglio rispondere alle esigenze dei consumatori.

Gli interventi di questa tornata sono stati programmati con riferimento alla necessità di coinvolgere le Amministrazioni e gli Enti operanti sul territorio e tramite essi le associazioni dei consumatori operanti a livello locale. Inoltre si sono ripresi alcuni progetti ed attività già finanziate nel corso del precedente anno. Nella sua formulazione generale il piano proposto vuole dare centralità alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori inseriti nell'ordinamento con la legge n. 281 del 1998.

La scelta di ricorrere ad Amministrazioni ed organismi pubblici quali attuatori degli interventi è dovuta al fatto che, anche in considerazione della pluralità di interventi, non è possibile entro il 31 dicembre esperire direttamente alcuna attività contrattuale ad evidenza pubblica.

La presente relazione illustra i contenuti degli articoli dello schema di decreto ministeriale, mentre per l'articolazione delle singole iniziative si rimanda alle schede tecniche allegate alla presente, richiamate nella descrizione dei singoli articoli.

Articolo 1

Vengono individuate le iniziative, elencate nell'apposito allegato A, da realizzare con le attuali risorse finanziarie esistenti sul "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", pari a € 55.128.308,00, le cui modalità attuative sono riportate negli articoli successivi.

Articolo 2

Al comma 1 si assegna alla Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) la somma di € 10.000.000,00 per la promozione sul territorio, tramite le camere di commercio, dell'attività di conciliazione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi. L'iniziativa è illustrata nella relativa scheda tecnica riportata nell'ALLEGATO 1.

Con il secondo comma è demandata al Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'attività per le quale vengono indicate le principali specifiche.

Il terzo comma demanda ad una convenzione stipulata fra il Ministero delle attività produttive e l'Unioncamere la regolazione dei reciproci rapporti.

Articolo 3

Con il comma 1 è assegnata alle Regioni e Province autonome la somma complessiva di 23.000.000,00 per la realizzazione di interventi mirati all'assistenza e consulenza a favore dei consumatori ed utenti residenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Lo stanziamento è ripartito fra le regioni e le province autonome secondo la tabella riportata nell'allegato B al decreto. L'iniziativa è illustrata nella relativa scheda tecnica riportata nell'ALLEGATO 2, che riporta fra l'altro i criteri di ripartizione delle suddette risorse.

Il comma 2 individua le direttive alle quali il Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, con apposito decreto, si dovrà attenere pel l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'iniziativa. In particolare il riconoscimento del contributo avviene in base alla presentazione di un programma generale di intervento da attuare tramite le Associazioni dei consumatori, d'intesa con i comuni interessati, in base ad accordi ed intese.

In base all'ultimo comma si demanda al medesimo decreto la disciplina delle modalità di presentazione dei programmi di intervento, di rendicontazione delle spese comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, di liquidazione delle risorse.

Articolo 4

Con il comma 1 si procede ad incrementare di 10.000.000,00 di euro il Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto del 22 dicembre 2003 presso l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Con i successivi commi 2 e 3 sono apportati alcuni aggiustamenti al precedente decreto del 22 dicembre 2003 per ovviare ad alcune difficoltà operative segnalate anche dal sistema bancario.

Con la modifica prevista al secondo comma si innalza il limite della garanzia che grava sul Fondo da 1.500 a 3.000 euro e contemporaneamente si elimina il vincolo di una sola operazione per nucleo familiare. Mentre con il comma 3 si elimina la limitazione del finanziamento garantibile ai soli beni durevoli. Si tratta di modifiche che mirano ad aumentare l'accessibilità alla garanzia sia attraverso l'innalzamento dei limiti che con l'eliminazione di vincoli.

Nella relativa scheda, riportata nell'ALLEGATO 3, solo contenuti gli aspetti tecnici dell'iniziativa.

Articolo 5

Il comma 1 prevede la realizzazione in almeno cinque regioni di un progetto pilota per il monitoraggio, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento degli autoveicoli e controllo della velocità, della loro incidentalità ai fini di acquisire dati ed elementi in base ai quali pervenire al contenimento delle tariffe della RC-auto. Per l'attuazione del progetto è assegnato all' ISVAP, cui è demandata la vigilanza sulle assicurazioni private, l'importo di € 5.000.000,00. L'iniziativa è illustrata nella relativa scheda tecnica riportata nell'ALLEGATO ♣.

Il comma 2 individua i seguenti tre parametri da considerare ai fini della individuazione delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazione avendo cura di garantire la presenza delle tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole: a) la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale; b) la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale; c) la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.

Con ultimo comma si demanda ad una convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'ISVAP la disciplina dei reciproci rapporti ai fini della realizzazione dell'iniziativa oltre che l'individuazione delle modalità di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione del progetto pilota nonché di quelle relative allo svolgimento delle attività dell' ISVAP comprese quelle di controllo e monitoraggio sul territorio.

Articolo 6

Il primo comma prevede l'assegnazione alla Guardia di Finanzia della somma complessiva di 2.500.000,00 euro per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori. Tale importo è destinato: per € 1.000.000,00 all' espletamento di compiti connessi in particolare alla sicurezza dei prodotti, alla lotta al carovita, alle

manifestazioni a premio nonché alle attività ispettive e di acquisizione di documentazione; per € 1.500.000,00 alla effettuazione di corsi di formazione per la promozione della sicurezza dei prodotti correlata alla loro contraffazione ed alla promozione di accordi e scambi con gli altri paesi della Unione europea.

Con il comma 2 si assegnano, inoltre, 2.000.000,00 di euro all'Agenzia delle Dogane per la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, destinati anche alle associazioni dei consumatori, nonché per un progetto di interoperabilità esterna consistente nella implementazione di un sistema informativo aperto anche al Ministero per le attività produttive ed alle associazioni dei consumatori.

Entrambe le iniziative sono illustrate nella scheda tecnica riportata nell'ALLEGATO 5.

L'ultimo comma prevede la stipula di convenzioni fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ed ognuno dei due soggetti attuatori per disciplinare i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Articolo 7

Il primo comma destina all'effettuazione dell'attività di monitoraggio a livello territoriale delle tariffe dei pubblici servizi la somma di € 500.000,00 ai fini dell'implementazione del primo modulo della banca dati in materia di prezzi di beni e servizi dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive. L'iniziativa è illustrata nella relativa scheda tecnica riportata nell'ALLEGATO .

Il successivo comma prevede la stipula di un'apposita convenzione far Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) con la quale disciplinare l'effettuazione dell'attività, che deve vedere il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti.

Articolo 8

Con il comma 1 la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori è incaricata di realizzare un progetto generale di informazione al consumatore , nel limite complessivo di spesa di € 1.000.000,00.

Con il successivo comma 2 è assegnata la comma di € 1.128.308,00, al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità ed a promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori anche nell'Europa allargata

Entrambe le iniziative sono illustrate nella scheda tecnica riportata nell'ALLEGATO 7.

Nell'ultimo comma, al fine di rendere immediatamente realizzabili i suddetti interventi è previsto da parte della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e del CNCU la stipula di convenzioni con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e con altri Entri ed Organismi pubblici.

Articolo 9

Con l'ultimo è previsto, per la copertura della spesa complessiva pari € 55.128.308,00, il ricorso allo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

SCHEDA TECNICA

Promozione, tramite le camere di commercio, delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e della attività di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi

Il Ministero delle Attività Produttive e l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno inteso avviare un'importante collaborazione per un progetto di finanziamento di alcune attività da realizzare nell'ambito della politica di tutela dei diritti dei consumatori in Italia.

Tale collaborazione può essere definita strategica e funzionale.

Strategica in quanto si intende in questo modo finanziare alcune attività che possono ulteriormente rafforzare l'azione di attuazione i principi comunitari in materia di tutela dei consumatori.

Nell'ambito della politica comunitaria nei confronti dei consumatori, la promozione dell'informazione sui diritti ad essi attribuiti, la consulenza al verificarsi di una lesione dei loro diritti, l'assistenza nella fase di reclamo e i diversi modi di accesso alla giustizia, anche attraverso strumenti extragiudiziali come la conciliazione, costituiscono elementi basilari, risultando, infatti, tra i diritti fondamentali dei consumatori.

Anche a livello nazionale la legge n.281, del 1998 concernente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti prevede, come fondamentali, l'adeguata informazione nonché la possibilità di attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Queste attività, che sono collegate tra loro, diverranno probabilmente più rilevanti nel contesto di una Unione europea sempre più integrata.

Nello stesso tempo la collaborazione è funzionale in virtù del rapporto esistente tra il Ministero delle Attività produttive e l'Unione Italiana delle Camere di commercio, resa ancora più significativa se si tiene conto della diffusa articolazione del sistema camerale sull'intero territorio nazionale.

In questo modo si intende anche valorizzare la natura delle Camere di commercio che, dopo la legge di riforma n 580 del 29 dicembre 1993, hanno visto loro assegnato il ruolo di enti pubblici per la regolazione del mercato, in cui possono trovare sintesi gli

interessi di tutti coloro operano nel mercato: non più e non solo le imprese, ma anche i consumatori, che sono ormai sempre più soggetti attivi del mercato unico.

La politica comunitaria in materia di consumo, sin dai primi documenti programmatici ha riconosciuto che l'informazione, l'assistenza e la consulenza sono gli ambiti privilegiati di intervento in grado di garantire un'effettiva protezione dei consumatori. Nell'attuale contesto ancora di più la politica comunitaria in materia di consumo intende rendere più consapevoli le scelte dei consumatori, anche per aumentarne la fiducia nel mercato unico e nelle operazioni transfrontaliere.

In questo quadro una rilevanza fondamentale è stata riservata alla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, sul quale si misura l'operatività concreta di un ordinamento giuridico, compreso quello comunitario.

La cosiddetta giustizia alternativa è in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze dei consumatori che, dati i costi, i tempi e le difficoltà procedurali che caratterizzano tutti i sistemi di giustizia ordinaria dei Paesi Membri, potrebbero trovarsi nella impossibilità di fatto di dare tutela concreta ai diritti che vengono sanciti dalla legislazione comunitaria. A ciò deve inoltre aggiungersi che il rischio di liti e la eterogeneità della situazione nell'ambito delle controversie nazionali aumentano con la moltiplicazione delle transazioni transfrontaliere in materia di consumo e con l'emergere di nuove tecniche di vendita e prestazioni di servizi.

Per queste ragioni la Commissione ha inteso regolare la materia attraverso l'individuazione di principi comuni che devono presiedere nella gestione di procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie di consumo: un primo intervento è stato attuato con la Raccomandazione n. 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organismi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, caratterizzati dalla presenza di un organo terzo (monocratico o collegiale) con il compito di esprimere una vera e propria decisione, vincolante o meno per le parti. Il secondo intervento è stato invece realizzato con la Raccomandazione 01/310/CE sui principi applicabili agli organismi che partecipano alla soluzione consensuale delle controversie di consumo, il cui ambito di applicazione corrisponde a quelle procedure in cui l'organo terzo (monocratico o collegiale) non giudica, ma si limita a mettere in dialogo le parti al fine di far individuare loro un accordo soddisfacente.

Proprio sulla base di tali Raccomandazioni, in Italia si sono avviate iniziative interessanti che hanno visto come protagoniste privilegiate sul territorio, anche se non uniche, le Camere di commercio e le associazioni dei consumatori.

A livello centrale il Ministero delle attività produttive si è posto come punto di raccordo a livello comunitario nella realizzazione della rete europea di accesso *alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo* con particolare riferimento alle questioni transfrontaliere.

Nel momento in cui si vuole sviluppare lo strumento conciliativo la collaborazione funzionale tra il Ministero delle Attività produttive e l'Unione Italiana delle Camere di commercio appare quanto mai necessaria e significativa.

Inoltre con il decentramento delle funzioni amministrative, attuato in base al d.lgs n. 112 del 1998, gli Uffici periferici del Ministero delle attività produttive, vale a dire gli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato e gli Uffici provinciali metrici, sono stati trasferiti alle locali Camere di commercio, che rappresentano l'unico legame del Ministero delle attività produttive con il territorio.

All'interno di questo quadro una parte delle risorse finanziarie del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" sono state assegnate ad Unioncamere per la realizzazione, unitamente alle Camere di commercio delle attività di:

- a) formazione, orientamento e consulenza ai consumatori con riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumi;
- b) assistenza ai consumatori nelle fasi del reclamo nei confronti dei professionisti e nelle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie di consumo anche presso le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, in conformità con la legislazione nazionale e comunitaria;
- c) di monitoraggio delle attività svolte a vantaggio dei consumatori e per le attività di divulgazione ed informazione.

I contenuti delle tre tipologie di attività sono i seguenti:

a. attività di informazione e consulenza al consumatore

Tale attività dovrà consistere nella informazione resa il consumatore sui diritti di carattere generale che la legislazione comunitaria e nazionale gli riconoscono per determinate fattispecie. Qualora il consumatore voglia approfondire tali diritti, soprattutto nel caso di controversie, l'attività di informazione consentirà al consumatore di orientarsi nella scelta delle strategie di difesa più consone rispetto al caso concreto. Qualora perduri la controversia, l'attività di consulenza potrà descrivere al consumatore, nell'ambito delle modalità di difesa dei propri diritti, l'ampia panoramica concernente gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, illustrando le caratteristiche delle varie esperienze presenti sul territorio nazionale.

b. attività di assistenza ai consumatori nella fase del reclamo e nelle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie anche presso le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura

Si tratta di finanziare diverse attività. In primo luogo, l'assistenza al consumatore nella fase di reclamo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con la normativa vigente, alle modalità di svolgimento del primo contatto con il professionista ed alla gestione della procedura.

Qualora la fase del reclamo non concluda la controversia, l'assistenza al consumatore potrà proseguire durante l'esperimento delle procedure alternative di risoluzione delle controversie.

Tali procedure potranno essere gestite sia dalle Camere di commercio che dalle associazioni di consumatori, assicurando che gli organismi che svolgono attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, interessati all'iniziativa, siano in possesso di adeguati requisiti di serietà ed efficienza e che le relative procedure siano conformi ai principi espressi nelle Raccomandazioni citate

Il finanziamento è destinato a sostenere economicamente il consumatore per le spese di gestione e di eventuale assistenza relative alla procedura extragiudiziale intrapresa, nel caso di conclusione ad esso favorevole.

c. attività di divulgazione e promozione

L'attività di divulgazione degli organismi che operano la composizione extragiudiziale delle controversie è essenziale per rendere più corretta ed aggiornata l'informazione al consumatore.

L' informazione relativa avrà riguardo sia all'aspetto più divulgativo, attraverso la realizzazione di campagne di promozione e di comunicazione sulle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di consumo, sia all'aspetto formativo, attraverso la predisposizione di studi e ricerche nelle materia di interesse.

La promozione degli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie, che può comprendere anche il sostegno a corsi di formazione per conciliatori, dà attuazione ad uno specifico compito attribuito dall'Unione europea ai Paesi membri.

d. attività di monitoraggio

Di tutte le fasi descritte (informazione, consulenza, assistenza ai consumatori e promozione degli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie) sarà effettuato un adeguato monitoraggio, anche al fine di individuare i soggetti che le pongono in essere e le aree dove tali attività vengono svolte e tenendo conto della richiesta, rivolta agli Stati membri, di fornire informazioni in ambito comunitario in merito allo svolgimento di tali attività a livello nazionale.

SCHEDA TECNICA

Cofinanziamento per il tramite delle regioni e province autonome di progetti di assistenza ai consumatori residenti nei comuni con meno di 10.000 abitanti

Quadro di riferimento ed informazioni generali.

Con il presente programma si intende sviluppare una serie di interventi sul territorio da attuarsi tramite le Regioni e le province autonome con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori presenti a livello locale per iniziative da realizzare nei Comuni con una popolazione residente fino a 10.000 abitanti.

L'opportunità e la validità dell'iniziativa proposta si fondano sulle seguenti urgenze:

- 1) La necessità di raggiungere il consumatore/utente finale per il tramite degli enti territoriali più prossimi al cittadino, in considerazione della maggiore conoscenza delle necessità della popolazione e delle caratteristiche del territorio.
- 2) Una migliore capillarizzazione delle attività svolte dalle associazioni dei consumatori, considerato che l'azione di tutela si attua più che altro a livello dei grandi centri urbani ed è sviluppata di solito dove le associazioni hanno la loro sede di attività (generalmente a livello di capoluogo di regione o al massimo di capoluogo di provincia). Ciò, se da un lato ha il vantaggio di raggiungere il maggior numero di abitanti, dall'atro penalizza i piccoli centri.
- 3) Una più equa distribuzione delle risorse, considerato che le maggiori risorse finanziarie sono ad appannaggio dei Comuni con maggior numero di abitanti i quali possono più facilmente sviluppare per una più ampia disponibilità di mezzi ed economie di scala, azioni a tutela dei consumatori.
- 4) Una maggiore attenzione alla diversificazione delle opportunità offerte ai cittadini- consumatori, considerato che il più alto tenore di vita presente nei grandi centri consente ai cittadini la possibilità di usufruire di maggiori iniziative ovvero di un migliore accesso alle informazioni disponibili a tutela dei propri interessi e considerato altresì che i piccoli centri sono di solito situati in zone del territorio disagiate (territori montani o distanti dalle grandi vie di comunicazione e quindi dai siti produttivi).
- 5) Una maggiore attenzione alle fasce della popolazione più svantaggiate, considerato che nei piccoli centri risiede in massima parte colazione anziana o con basso grado di scolarizzazione.

A supporto della efficacia del programma va sottolineato che i Comuni fino a 15.000 abitanti sono pari a 7.435, corrispondente al 91,78% del numero totale dei comuni (8.101), mentre la popolazione residente è pari a 24.204.154 unità e rappresenta il 42,23% del totale della popolazione nazionale.

Quanto alla distribuzione sul territorio, detti Comuni si localizzano per il 58,58 % (53199% della popolazione coinvolta) nelle Regioni del Nord, per l'11,70% (13,46% della popolazione) nelle regioni centrali e per il 32,72% al Sud (33,35% della popolazione). I dati a livello di regione sono riportati nella seguente tavola.

Regioni		comuni men	totale dei comuni italiani						
Popolazione al 31.12.2002	Comuni	Popolazione	% comuni su totale Italia	% popolaz. su totale Italia	Comuni	Popolazione			
Piemonte	1.162	1.978.419	96,35	46,76	1.206	4.231.334			
Valle d'Aosta	73	86.716	98,65	71,72	74	120.909			
Lombardia	1.454	4.771.553	94,05	52,38	1.546	9.108.645			
Bolzano- Bozen	112	303.945	96,55	65,04	116	467.338			
Trento	219	311.040	98,21	64,38	223	483.157			
Veneto	532	2.572.324	91,57	56,20	581	4.577.408			
Friuli-Venezia Giulia	212	737.287	96,80	61,87	219	1.191.588			
Liguria	224	580.376	95,32	36,91	235	1.572.197			
Emilia- Romagna	293	1.531.964	85,92	38,01	341	4.030.220			
Toscana	236	1.198.837	82,23	34,09	287	3.516.296			
Umbria	77	252.373	83,70	30,25	92	834.210			
Marche	226	725.604	91,87	48,88	246	1.484.601			
Lazio	331	1.080.800	87,57	21,00	378	5.145.805			
Abruzzo	290	678.581	95,08	53,29	305	1.273.284			
Molise	133	218.124	97,79	67,94	136	321.047			
Campania	473	1.892.609	85,84	33,06	551	5.725.098			
Puglia	186	1.139.289	72,09	28,31	258	4.023.957			
Basilicata	126	420.386	96,18	70,44	131	596.821			
Calabria	390	1.201.673	95,35	59,86	409	2.007.392			
Sicilia	325	1.598.087	83,33	32,14	390	4.972.124			
Sardegna			95,76	56,43	377	1.637.639			
ITALIA	7.435	24.204.154	91,78	42,23	8.101	57.321.070			

Nord	4.281	12.873.624	94,27	49,93	4.541	25.782.796
Centro	870	3.257.614	86,74	29,67	1.003	10.980.912
Mezzogiorno	2.284	8.072.916	89,32	39,27	2.557	20.557.362

Informazione di carattere normativo ed istituzionale

A livello istituzionale si sono istaurati dei rapporti con le regioni anche grazie alle iniziative in corso, cofinanziate ai sensi del D.M. 3 luglio 2003 e riguardanti il completamento di azioni a vantaggio dei consumatori, già avviate dalle regioni.

Tra Stato e regioni esiste poi un raccordo a livello funzionale derivante dalla declinazione su base regionale delle disposizioni normative riguardanti la tutela dei consumatori attuate a livello statale con la legge n. 281 del 1998.

Quasi la totalità delle regioni si è dotata di una legislazione che, facendo riferimento alla legge n. 281 del 1998, detta requisiti per il riconoscimento di associazioni dei consumatori che agiscono su base territoriale: esiste quindi un canale per l'identificazione dei soggetti che possono realizzare le iniziative in corso.

p							
Regione	Legge Regionale						
Abruzzo	31 luglio 2001, n. 30						
Basilicata	10 aprile 2000, n. 40						
Campania	3 settembre 2002, n. 19						
Calabria	In preparazione						
Friuli – Venezia Giulia	In preparazione						
Liguria	2 luglio 2002, n. 26						
Lombardia	14 febbraio 1985, n. 11						
Marche	16 giugno 1998, n. 15						
Emilia - Romagna	7 dicembre 1992, n. 45						
Molise	Assente						
Piemonte	25 marzo 1985, n. 21						
	12 luglio 1994, n. 23						
Veneto	15 gennaio 1985, n. 3						
	22 giugno 1993, n. 17						
Toscana	12 gennaio 2000, n. 1						
Puglia	Assente						
Umbria	12 luglio 1996, n. 17						
Sicilia	23 maggio 1994, n. 7						
Sardegna	Assente						
Lazio	10 novembre 1992, n. 44						
Val d'Aosta	In preparazione						
Prov. Trento	21 aprile 1997, n. 8						
Prov. Bolzano	20 maggio 1992, n. 15						

Descrizione della situazione esistente

La tendenza sempre più marcata alla concentrazione delle attività produttive nei grossi centri urbani, unitamente a fenomeni di urbanizzazione della popolazione che sempre più sceglie di eleggere la propria residenza nelle città, rende minore l'interesse delle amministrazioni locali ad investire risorse nei piccoli centri sempre meno popolati ed economicamente meno attivi.

La situazione non può che ulteriormente aggravarsi, data l'irreversibilità dei fenomeni accennati, con il rischio di una eccessiva marginalizzazione dei piccoli Comuni in generale quanto a servizi forniti alla popolazione ed in particolare quanto alle richieste di informazione e di conoscenza delle dinamiche di mercato e delle loro ripercussioni a livello locale destinate a rimanere insoddisfatte o rimesse esclusivamente alle poche indicazioni fornite dai mass media.

Considerato ciò, la maggior parte dei Comuni, con particolare riferimento ai piccoli centri, o non ha assolutamente programmato attività a tutela dei consumatori o, pur se lo ha fatto, questa è del tutto insoddisfacente sul piano delle azioni effettivi e delle risorse a messe a disposizione. Pertanto l'impegno finanziario sopportato per dette iniziative nei Comuni in cui intende attuarsi il programma di intervento è pressoché nullo.

Per quanto riguarda le Regioni sono in corso di svolgimento le iniziative avviate di recente attraverso il cofinanziamento di progetti da realizzare a livello locale ai sensi dell'art. 148 della legge n. 388 del 2000, come specificato dal D.M. 3 luglio 2003, ma che non incidono sulla realtà dei piccoli comuni.

Obiettivi dell'intervento

L'intervento ipotizzato rappresenta una sfida al miglioramento della capacità delle regioni di coinvolgere le associazioni dei consumatori e gli enti territoriali attraverso campagne mirate di sensibilizzazione e di informazione estendendo l'attività che dette associazioni già svolgono a livello degli altri comuni.

Obiettivo di carattere generale è pertanto l'attivazione di un canale di risorse a favore delle regioni per il coinvolgimento di associazioni dei consumatori operanti sul territorio al fine di realizzare iniziative per la promozione dei diritti dei consumatori e per la tutela del potere d'acquisto da localizzarsi nei comuni fino a 10.000 abitanti.

I soggetti prescelti a livello regionale dovranno realizzare almeno una tra le seguenti attività:

- Iniziative di informazione, consulenza ed assistenza al consumatore;
- appositi sportelli di informazione dei consumatori presso i Comuni e/o le associazioni che realizzano le iniziative;

- attività di informazione e promozione dei prezzi e delle tariffe verso i consumatori per migliorare la conoscenza del rapporto prezzo/qualità anche dove necessario con il supporto dell'Osservatorio prezzi istituito presso il MAP;

A livello istituzionale, questa iniziativa si colloca sulla stessa linea degli interventi avviati nel corso del 2003 riguardanti il completamento di azioni a vantaggio dei consumatori, poste in essere dalle regioni con l'approfondimento della collaborazione Stato-Regioni-Associazioni dei consumatori.

Naturalmente, le iniziative oggetto del presente programma dovranno differenziarsi dalle iniziative già in corso di realizzazione ovvero rappresentarne la continuazione e la specificazione a livello locale.

Le iniziative dovranno essere realizzate dalle associazioni dei consumatori individuate dalle regioni destinatarie dei finanziamenti e localizzate nei Comuni con una popolazione inferiore o pari ai 10.000 abitanti.

La Regione predispone un programma di intervento che preveda, le azioni da effettuare, la loro localizzazione, le modalità di realizzazione, i criteri di scelta dei soggetti realizzatori, le risorse da destinare.

Le associazioni dei consumatori sono individuate dalle Regioni tra quelle che operano a livello regionale secondo criteri predefiniti dalle regioni stesse.

Le iniziative sono individuate sulla base di una convenzione tra Regione e associazioni dei consumatori d'intesa con i Comuni destinatari dell'iniziativa.

Le iniziative avranno indicativamente durata biennale e dovranno svolgersi a partire dal 2005 fino a tutto il 2006.

Modalità attuative e valutazione tecnico-economica dell'intervento

Come già accennato, i soggetti attuatori sono le associazioni dei consumatori che sono individuate dalle Regioni sulla base di propri criteri da comunicarsi preventivamente all'Amministrazione, mediante apposite convenzioni in cui il soggetto attuatore si impegna a:

- realizzare l'iniziativa per come definito dalla regione;
- assicurare la presenza presso il Comune/ i Comuni destinatari;
- nominare un responsabile referente per la Regione e per il Comune destinatario dell'iniziativa:
- predisporre e trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa a cadenza semestrale;
- uniformarsi alle direttive della regione;
- Divulgare l'iniziativa anche con apposite campagne di lancio;
- Predisporre appositi indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti;

- Assicurare la presenza di personale esperto in materia consumeristica presso le proprie sedi.

Le predette convenzioni devono altresì ricevere l'assenso del Comune destinatario dell'intervento.

Ogni soggetto attuatore può realizzare in ciascuna regione una o più iniziative, anche comprendente più linee di attività e più Comuni destinatari.

L'iniziativa deve tenere conto delle specifiche esigenze locali, valutate ed individuate preventivamente ed evidenziate nella convenzione con la regione, anche con riferimento alle modalità di attuazione.

Deve essere data preferenza ad un rapporto diretto con i consumatori a livello individuale in modo da favorire gli interventi in rapporto alle situazioni concrete.

Altro elemento da sviluppare è la creazione di cultura consumeristica presso le Amministrazioni comunali destinatarie.

L'insieme delle iniziative di ciascuna regione è rappresentato nel piano di interventi che ciascuna regione predispone preventivamente ai fini dell'ottenimento delle risorse finanziarie con la quale la stessa si impegna a coprire con le iniziative programmate almeno il 70% dei comuni interessati.

Ripartizione delle risorse

Per quanto riguarda la valutazione economica degli interventi da realizzare nonché gli ulteriori parametri di riferimento si fa presente quanto segue:

- La realizzazione del programma ipotizza l'impiego di risorse finanziarie pari ad € 23.000.000.
- La ripartizione tra le Regioni e Province autonome, riportata nell'allegato B del decreto, è effettuata in base ai seguenti parametri:

Parametro	Peso
Percentuale del numero dei comuni con abitanti inferiori a 10.000 unità	0,50
Percentuale della popolazione residente dei Comuni individuati	0,45
Maggiorazione per le sole regioni meridionale calcolato come percentuale del numero di tutti i comuni presenti nelle regioni	0,05

Nel dettaglio l'applicazione di tali parametri porta alla attribuzione di un contributo medio per comune pari a € 3.093. Il valore medio del mezzogiorno pari a € 3.562 per comune è da considerare comprensivo anche del 5% di risorse destinabili in questi territori anche ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

REGIONI	Comuni fino a 15.000 abitanti		% numero comuni	% della popolazione	Maggioraz. mezzogiorno	Attribuzione risorse	Media risorse	
Popolazione			peso	peso	peso	per	per	
al 31.12.2002	Comuni	Popolazione	0,50	0,45	0,05	regione	comune	
Piemonte	1.162	1.978.419	0,156	0,082	-	2.643,307	2.275	
Valle d'Aosta	73	86.716	0,010	0,004	-	149.993	2.055	
Lombardia	1.454	4.771.553	0,196	0,197	<u>-</u>	4.289.334	2.950	
Bolzano-Bozen	112	303.945	0,015	0,013	-	303.205	2.707	
Trento	219	311.040	0,029	0,013	<u> </u>	471.740	2.154	
Veneto	532	2.572.324	0,072	0,106	-	1.922.823	3.614	
Friuli-Venezia Giulia	212	737.287	0,029	0,030		643.182	3.034	
Liguria	224	580.376	0,030	0,024		594.645	2.655	
Emilia-Romagna	293	1.531.964	0,039	0,063	_	1.108.281	3.783	
Toscana	236	1.198.837	0,032	0,050	-	877.668	3.719	
Umbria	77	252.373	0,010	0,010	-	227.017	2.948	
Marche	226	725.604	0,030	0,030	-	659.840	2.920	
Lazio	331	1.080.800	0,045	0,045	-	974.134	2.943	
Abruzzo	290	678.581	0,039	0,028	0,119	875.896	3.020	
Molise	133	218.124	0,018	0,009	0,053	360.154	2.708	
Campania	473	1.892.609	0,064	0,078	0,215	1.788.721	3.782	
Puglia	186	1.139.289	0,025	0,047	0,101	890.902	4.790	
Basilicata	126	420.386	0,017	0,017	0,051	433.568	3.441	
Calabria	390	1.201.673	0,052	0,050	0,160	1.301.024	3.336	
Sicilia	325	1,598.087	0,044	0,066	0,153	1.361.453	4.189	
Sardegna	361	924.167	0,049	0,038	0,147	1.123.112	3.111	
ITALIA	7.435	24.204.154	1,000	1,000	1,000	23.000.000	3.093	
Nord	4.281	12.873.624	0,576	0,532	-	12.126.510	2.833	
Centro	870	3.257.614	0,117	0,135		2.738.659	3.148	
Mezzogiorno	2.284	8.072.916	0,307	0,334	1,000	8.134.831	3.562	

SCHEDA TECNICA

Integrazione delle disponibilità del Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto del 23 dicembre 2003.

Con decreto n. 133223 del 18 dicembre 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla rassegnazione di € 16.629.951,61 al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori. A seguito di tale rassegnazione, il decreto del Ministro delle attività produttive del 22 dicembre 2003, ha destinato tale importo al sostegno dell'accesso al credito al consumo per l'acquisto rateale di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), non superiore a € 15.000,00, determinato ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Il decreto prevede che tale iniziativa debba essere attuata tramite la costituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito al consumo, accordando una garanzia pari al 50%, con un limite di € 1.500,00, sul finanziamento concesso da banche o da società finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993. Il Fondo è stato costituito presso l'IPI, ente strumentale controllato e vigilato dal Ministero delle attività produttive, al quale sono state specificamente assegnate le risorse citate. I rapporti fra Ministero ed IPI sono regolati dall'apposita convenzione del 20 maggio 2004. Questa prevede che l'IPI individui il soggetto terzo gestore del Fondo nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. L'IPI, inoltre, provvede alla realizzazione del sistema informatico da utilizzare nonché ad effettuare l'attività di monitoraggio sul gestore. Con il decreto del Ministro delle attività produttive del 14 giugno 2004 si è, infine, proceduto a definire le modalità di gestione del Fondo.

In particolare è stato previsto: che i soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione al Fondo, producano presso gli istituti di credito aderenti all'iniziativa una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, una valida attestazione ISEE rilasciata dall'INPS, dai comuni, dai CAF o dalle P.A. cui è presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché una dichiarazione di impegno ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni di consumo durevoli.

Inoltre, nel d.m. sono elencate varie ipotesi di non ammissibilità delle richieste di accesso al Fondo, tra cui quelle provenienti da soggetti beneficiari appartenenti a

nuclei familiari che abbiano già in essere un'operazione di credito al consumo garantita dal Fondo a favore di un loro componente.

A seguito dell'adozione da parte del Ministro delle attività produttive del citato d.m. del 14 giugno 2004, l'IPI ha avviato le procedure di aggiudicazione della gara per la realizzazione del sistema informatico operante via internet, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 31 agosto 2004, nonché di aggiudicazione della gara per la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo di garanzia, il cui termine per la presentazione delle offerte è spirato invece il 24 settembre 2004. La società Cyborg è risultata vincitrice della prima gara, mentre la gara di aggiudicazione per la gestione finanziaria è andata deserta.

A tal proposito, si osserva che l'art. 14 del citato decreto ministeriale 14 giugno 2004, di regolamentazione della gestione del Fondo, prevede che banche e società finanziarie da queste controllate versino al Fondo una commissione "una tantum" pari a tre euro per ogni operazione di credito al consumo ammessa alla garanzia. L'IPI è autorizzato ad utilizzare tali somme accantonate per remunerare il soggetto gestore del Fondo. In considerazione dell'assenza di partecipanti alla gara di aggiudicazione, si ritiene opportuno procedere a breve ad una modifica del disposto dell'art. 14, così da innalzare (fino a cinque o sei euro) l'ammontare dalla commissione dovuta dai soggetti richiedenti.

La presente proposta prevede l'ulteriore destinazione di 10.000.000,00 di euro per l'incremento delle risorse del Fondo anche al fine di procedere ad innalzare il limite della garanzia, imposto dal decreto 22 dicembre 2003, da € 1.500,00 a € 3.000,00, così da ampliare l'ambito delle operazioni di finanziamento per cui è possibile richiedere l'intervento del Fondo. In tal modo, dal momento che i crediti al consumo sono garantiti al 50% dell'ammontare del finanziamento concesso, risulterà possibile avvalersi della garanzia prestata dal Fondo per prestiti fino a € 6.000,00. Considerato che l'importo di finanziamento richiesto rappresenta generalmente solo una parte del valore del bene che si intende acquistare, l'innalzamento del limite della garanzia faciliterà l'accesso al credito anche con riferimento a beni relativamente costosi.

Peraltro, l'inserimento di altri vincoli essenziali nella definizione del testo del decreto ministeriale del 22 dicembre 2003 produce diverse difficoltà di tipo attuativo e restringe eccessivamente l'operatività del Fondo.

In primo luogo, si rileva che dalla finalizzazione contenuta nel d.m. 22 dicembre 2003 emerge la natura di mutuo di scopo del finanziamento, anziché di prestito personale, in quanto possono essere garantiti esclusivamente prestiti utilizzati per l'acquisto di beni di consumo durevoli.

Nel caso di acquisto e finanziamento tramite finanziaria presso punti vendita tale scopo è verificato contestualmente. La concessione di finanziamenti da parte di banche è invece ulteriormente aggravata di costi aggiuntivi per la verifica, questa volta successiva, di un bene di consumo durevole. Ne consegue la necessità di prevedere, come sopra esposto, che i soggetti beneficiari sottoscrivano una dichiarazione di

impegno ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli. L'eliminazione del vincolo di destinazione del finanziamento, riferito genericamente a "beni e servizi", incrementerà significativamente il numero di operazioni ammissibili, circostanza che contribuisce a ritenere opportuno l'assegnazione di ulteriori risorse al Fondo.

In secondo luogo, la limitazione del beneficio ad una sola operazione per nucleo familiare, è apparsa troppo restrittiva e limitativa in quanto non consentirebbe l'utilizzo del massimale garantibile, nel caso di acquisto presso un punto vendita di beni di valore non elevato. Tale osservazione si rivela tanto più appropriata nell'ottica dell'incremento del limite della garanzia.

Si riporta di seguito una tabella con l'indicazione sintetica della situazione del Fondo di garanzia per il credito al consumo prima e dopo le modifiche previste:

	Situazione senza modifiche	Situazione con le modifiche proposte
Disponibilità del Fondo	16.629.951,61	26.629.951,61
Limite della garanzia	€ 1.500,00	€ 3.000,00
Ammontare totale del prestito	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Limite al numero di operazioni ammissibili per nucleo familiare	Una sola operazione	Fino all'utilizzo del massimale garantibile
Vincolo di destinazione del prestito	Beni durevoli	Beni e servizi

SCHEDA TECNICA

Realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

L'iniziativa proposta parte dall'osservazione del rapporto tra i livelli dei prezzi delle tariffe RC-auto praticati ai consumatori dalle imprese assicuratrici ed il fenomeno dell'incidentalità degli autoveicoli in ambiti territoriali di livello regionale definiti.

L'attuale disponibilità di tecnologie satellitari (GPS + GSM), associate a quelle di memorizzazione dei dati degli autoveicoli su un sistema elettronico installato in maniera permanente su un veicolo (c.d. "clear box") può contribuire al monitoraggio degli incidenti in quanto individua la posizione di un veicolo durante il movimento attraverso un sistema di rilevazione satellitare con posizionamento cartografico, nonché delle dinamiche stesse degli incidenti, in modo da ottimizzare le prestazioni delle imprese assicuratrici verso i consumatori con una riduzione dei premi RC in conseguenza della minimizzazione delle possibilità di frode da parte dell'utenza, nonché, in ragione della tecnologia satellitare, consentire un eventuale sconto anche sulle tariffe relative alla copertura assicurativa del furto.

Il quadro normativo nel quale si inserisce l'intervento è quello del regime dei prezzi liberi praticati dalle imprese assicuratrici nei confronti della clientela a seguito della liberalizzazione avvenuta nel 1994.

Attualmente la funzione della conoscenza del mercato assicurativo è affidata all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n.576.

Gli obiettivi dell'iniziativa a puntano nel dettaglio a:

- 1) Diminuire i costi sostenuti dagli assicurati RC auto (sotto forma di sconto di polizza) che siano disposti ad installare gratuitamente nella propria autovettura il c.d. "sistema clear box";
- 2) Realizzare, attraverso la tecnologia del "clear box" sperimentata attraverso il progetto pilota, la base statistico-matematica per consentire all'ISVAP di fornire dati ed elementi finalizzati alla riduzione generalizzata delle tariffe della polizze RC auto;
- 3) Produrre benefici indiretti alla collettività attraverso una ipotizzata diminuzione della incidentalità degli autoveicoli ed un possibile miglioramento della disciplina della circolazione, oltre che della diminuzione del contenzioso giurisdizionale in materia.

L'intervento sarà realizzato mediante convenzione stipulata tra la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'ISVAP che provvederà, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, all'implementazione del progetto ed al monitoraggio dell'iniziativa a favore dei consumatori. Tale progetto potrà, secondo le valutazioni dell'ISVAP, essere subordinato ad una convenzione con le imprese di assicurazione interessate a concedere uno sconto di sul premio di tariffa ai consumatori che ne faranno richiesta.

L'ambito territoriale di sperimentazione vedrà interessate non meno di sei regioni distribuite nelle tre ripartizioni geografiche (nord, centro e meridione) in modo da costituire un campione che abbia un rilievo statistico rappresentativo, in ragione del criterio dell'incidentalità.

L'individuazione delle regioni avverrà in base ai seguenti parametri da considerare con eguale peso:

- a. la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;
- b. la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;
- c. la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.

L'orizzonte temporale dell'iniziativa sarà di tre anni, con l'impegno per le imprese convenzionate a conceder uno sconto che per il primo anno non sia inferiore al 10% della tariffa RC auto praticata alla data di avvio dell'iniziativa e vedrà coinvolto un potenziale bacino di utenza tra i 20.000 e i 30.000 soggetti in funzione di un costo unitario della tecnologia "clear box" stimabile intorno a 200 Euro. Lo sconto per gli anni successivi sarà aumentato in funzione dei risultati ottenuti.

L'ISVAP, in qualità di soggetto attuatore del progetto, dovrebbe emanare regole di attuazione da parte delle imprese di assicurazione per quanto attiene l'applicazione degli sconti ai consumatori, nonché le conseguenti regole operative del settore assicurativo, anche con riferimento alla tracciatura della sinistralità delle polizze relative agli autoveicoli che saranno fornite gratuitamente del sistema di "clear box".

All'ISVAP, inoltre, è affidato il compito di vigilare sulla realizzazione applicativa del progetto nonché raccogliere ed analizzare l'andamento statistico dei sinistri sulle polizze relative alle autovetture coinvolte nell'iniziativa.

SCHEDA TECNICA

Collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane in materia di armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori

Quadro di riferimento ed informazioni generali.- Informazioni di carattere normativo

La globalizzazione dei mercati, da un lato e la recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 172 del 2004 in materia di sicurezza generale dei prodotti dall'altro, impone una riflessione sui compiti assegnati alle Istituzioni sulla sorveglianza del mercato. I consumatori sono fortemente disorientati dalla molteplicità delle offerte di beni di consumo con capacità prestazionali assai simili e purtroppo sempre più tentati dall'approvvigionarsi di beni che soddisfino il c. d. bisogno della "griffe".

I soggetti pubblici competenti hanno quindi la missione di assicurare che sul mercato siano presenti solo prodotti sicuri e non contraffatti

Situazione senza intervento:

La situazione attuale si caratterizza per i seguenti aspetti:

- □ Messa in pericolo della salute dei consumatori esposti all'acquisto di prodotti fabbricati senza il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per le singole tipologie di beni di consumo.
- Realtà industriale nazionale e comunitaria compromessa da un'offerta crescente di beni in violazione delle regole della concorrenza.
- Demotivazione da parte delle imprese più virtuose ad investire nella innovazione e ricerca della normazione tecnica e quindi stagnazione del progresso inteso in senso lato.
- Aggravio dei costi legati alle operazioni amministrative (dalla fase di importazione-in caso di prodotti extra UE- a quella di offerta al pubblico) di monitoraggio del prodotto non sicuro o contraffatto (in primis sottoposizione del prodotto a test di sicurezza, azioni di ritiro del prodotto dal mercato, azioni di informazione al consumatore sul disvalore legato all'acquisto di beni contraffatti o sui rischi legati a prodotti non sicuri).

Situazione con intervento

Con l'intervento proposto si vuole realizzare la c.d. tracciabilità del prodotto. I produttori per primi ma anche gli importatori e i distributori devono diventare attori della sorveglianza e devono collaborare sinergicamente alle Autorità che controllano il

mercato. I prodotti dovrebbero così poter essere individuati esattamente e assoggettati a controllo, sia in termini di sicurezza che in termini di corretta concorrenza, dal momento della costruzione a quello della offerta in vendita. Scoraggiando le produzioni c.d. "non a norma" e quelle violative della concorrenza si tende a riportare la produzione nei canoni dell'osservanza del progresso tecnologico e dei principi della proprietà industriale ed intellettuale. Per raggiungere l'obiettivo descritto della tracciabilità, occorre offrire al soggetto pubblico che si appresta a monitorare un prodotto, una base di conoscenze comuni che partono dalla esatta individuazione delle norme che regolano i rapporti tra le Amministrazioni e dalla conoscenza dei poteri di cui si dispone per poter agire nei confronti della categorie economiche elencate. Occorre inoltre acquisire un minimo bagaglio di conoscenze tecniche (valore della marcatura CE e dei marchi di qualità, nozione di documentazione tecnica, di organismi notificati etc). In questo si sostanzia l'intervento di formazione ed informazione diretto anche alle Associazioni per la loro successiva funzione di assistenza.

Inoltre, attraverso lo sviluppo del sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane sarà possibile interagire anche con le associazioni dei consumatori, che potranno in tal modo ottenere un servizio di orientamento all'acquisto di prodotti ricevendo informazioni. Le stesse associazioni potrebbero, altresì, fornire utili informazioni per l'individuazione di casi di commercializzazione di merci contraffatte o non sicure, che potranno consentire l'individuazione di rotte commerciali a rischio. Potrà essere infine sviluppata una funzione di interoperabilità con il MAP- DGAMTC, autorità coinvolta in prima linea.

Uno dei maggiori vincoli oggi esistenti è rappresentato dal Regolamento CEE 339/93 che regola i rapporti tra l'Agenzia delle dogane e il MAP per i prodotti presentati alle importazioni, disponendo l'obbligo dello svincolo delle merci ad opera della prima, laddove entro 3 giorni lavorativi il MAP non abbia disposto, con debita motivazione, la sospensione della immissione in libera pratica. Il termine indicato è estremamente ridotto per consentire al Ministero l'acquisizione di elementi fondanti la conclusione di un rischio di sicurezza o un giudizio di effettiva contraffazione.

I beneficiari dell'intervento sono anzitutto i consumatori ed in seconda battuta l'intero sistema produttivo. Ma vanno a beneficiare dell'intervento le stesse Amministrazioni chiamate al controllo che potrebbero iniziare ad organizzare interventi non più estemporanei e disomogenei ma condivisi e unidirezionali con conseguenti economie di scala.

Modalità attuative

I soggetti attuatori non possono che essere quelli competenti, ciascuno, nel proprio ambito, lungo quella che è stata definita la tracciabilità del prodotto; e quindi l'Agenzia delle Dogane e il Corpo della Guardia di finanza, forza, quest'ultima che sia

ai sensi del decreto lgs n.68 del 2001 che del citato decreto lgs 172 del 2004 vede esaltata la sua funzione di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi nazionali e della stessa UE.

Destinazione delle risorse

Le risorse previste hanno, pertanto, la seguente finalizzazione:

- 1. Relativamente alla Guardia di Finanza:
 - a. € 1.000.000,00 con riferimento all' espletamento di compiti connessi in particolare alla sicurezza dei prodotti, alla lotta al carovita, alle manifestazioni a premio nonché alle attività ispettive e di acquisizione di documentazione
 - b. € 1.500.000,00 per la effettuazione di corso di formazione per la promozione della sicurezza dei prodotti correlata alla loro contraffazione ed alla promozione di accordi e scambi con gli altri paesi della Unione europea.
- 2. Per quanto attiene alla Agenzia delle Dogane, 2.000.000,00 di euro per la realizzazione di un progetto di interoperabilità esterna consistente nella implementazione del sistema informativo sui prodotti contraffatti aperto anche al Ministero per le attività produttive ed alle associazioni dei consumatori, nonché per la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, destinati anche alle associazioni dei consumatori.

SCHEDA TECNICA

Monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi destinate ad implementare del primo modulo della banca dati dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive

Secondo la normativa attuale, vi è una pluralità di Organi decisionali che hanno competenza sulle tariffe dei servizi di pubblica utilità e , più specificatamente:

- --Amministrazioni statali, su direttiva del CIPE (Delibera CIPE n. 65 del 24/04/1996 "linee guida"), per pedaggi autostradali, servizio ferroviario nazionale, servizi aeroportuali, servizio marittimo, servizio postale e servizio idrico integrato;
- --Authority per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica e il gas;
- -- Authority per la garanzia delle telecomunicazioni per i servizi telefonici:
- --Enti locali o altri organi territoriali per il trasporto pubblico locale, auto pubbliche, rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato(applicazione in sede locale delle direttive CIPE), ecc.

Pertanto, ai fini del monitoraggio delle suddette tariffe, una prima criticità è costituita dal reperimento dati presso una pluralità di soggetti.

Un secondo elemento critico è rappresentato dal fatto che le tariffe a livello territoriale variano da luogo a luogo.

Altro elemento critico di rilevante importanza, soprattutto per le tariffe locali, è l'individuazione della struttura tariffaria e di una significativa tariffa media per settore.

Quanto sopra non ha consentito finora di avere un panorama completo delle tariffe dei servizi di pubblica utilità e del loro andamento.

L'obbiettivo che il progetto si propone è quello di offrire, in primo luogo, al consumatore e agli organi interessati un quadro razionale e completo dei prezzi e delle tariffe dei servizi di pubblica utilità, praticate in tutto il territorio nazionale.

Successivamente, attraverso l'individuazione, appunto, di una tariffa media per settore, si procederà, a cadenza trimestrale o semestrale, a seconda dei tipi di servizi, alla rilevazione degli andamenti tariffari.

L'importanza della tematica sopra illustrata implica che l'effettuazione del progetto avvenga con l'intervento delle Associazioni dei consumatori al fine di ottenere un prodotto il più possibile condiviso ed utilizzabile.

Il progetto si articola, per grandi linee, secondo le seguenti fasi:

a) Descrizione del quadro normativo di riferimento, sia in termini di competenze si prezzi e sulle tariffe sia in termini dei criteri della loro determinazione;

- b) Fissazione delle procedure dell'indagine, attraverso la definizione degli enti e di campioni settoriali di aziende per la rilevazione periodica dei dati, la definizione dei contenuti della scheda settoriale di rilevazione e l'individuazione sulla periodicità della rilevazione;
- c) Individuazione dell'analisi, che potrebbe essere: strutture tariffarie prevalenti per settore, andamento delle tariffe medie per settore, confronto tra andamento settoriale e indici dei prezzi al consumo, valutazione dell'impatto delle variazioni in ciascun settore rispetto all'indice dei prezzi al consumo ISTAT e rispetto ai bilanci familiari di alcune tipologie di consumatori, confronto tra i prezzi e le tariffe dei settori pubblici locali e gli altri prezzi e tariffe regolate a livello nazionale;
- d) Individuazione delle fonti informative, attraverso l'utilizzazioni delle informazioni provenienti da fonti esterne: ISTAT, Amministrazioni statali, CIPE, NARS, Autorità, Camere di Commercio, Confservizi, Comuni, ecc.
- e) Individuazioni del sistema o dei sistemi di pubblicazione delle risultanze dell'indagine.

Le risultanze del monitoraggio saranno utilizzate per integrare le basi di informazioni a disposizione dell' Osservatorio dei prezzi esistente presso il Ministero delle attività produttive.

SCHEDA TECNICA

- 1- Attività diretta della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto di contatto permanente
- 2- Attività diretta del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore

1- Interventi diretti della DGAMTC

Nell'ambito degli interventi la cui realizzazione è affidata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori (DGAMTC) sono state inserite una serie di attività riconducibili sostanzialmente alle seguenti linee:

- a. Interventi diretti a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo;
- b. Interventi di informazione e assistenza al consumatore.

Tra i compiti della DGAMTC, così come disciplinati dal DPR n. 175/01, nonché con riferimento alle funzioni svolte dal Ministero delle attività produttive (MAP) secondo il D.Lgs. n.34/04, rilevano qui quelli riferiti alla seguente attività:

• Promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione Europea, le regioni e gli enti locali;

In particolare la Direzione generale ha tra i suoi compiti quello di seguire tutta la fase ascendente e discendente di formazione della normativa comunitaria e conseguente recepimento nazionale in materia di politica dei consumatori, è quindi presente nel gruppo di lavoro del Consiglio UE in materia di politica dei consumatori.

Tra gli interventi finanziati con i fondi Antitrust 2003 (D.M. 26 maggio 2003) particolare successo, anche in relazione al ruolo europeo svolto dall'Italia in materia di tutela dei consumatori, ha avuto il seminario in materia di armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori svoltosi a Caserta nel maggio 2004, destinato ai responsabili dei dieci Paesi nuovi entranti nella UE. Il seminario è stata l'occasione per un

confronto tra funzionari di elevato livello dei Paesi nuovi entranti nell'ottica di possibili cooperazioni in materia.

Gli interventi che qui si propongono con riferimento alla prima linea di attività (Interventi diretti a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo) rappresentano la continuazione e lo sviluppo delle esperienze già realizzate.

Con riferimento alla seconda linea di attività (Interventi di informazione e assistenza al consumatore) la Direzione generale è responsabile di un capitolo di bilancio destinato alle spese per la sicurezza dei prodotti, per la tutela dei consumatori e per le attività di ricerca e informazione ai consumatori. Tale capitolo, per la parte relativa alle attività di carattere informativo al consumatore (solo una percentuale dell'intero ammontare che nell'anno in corso è stato pari a € 929.622) è stato utilizzato per effettuare una serie di campagne di informazione a tutela dei consumatori, utilizzando soprattutto la forma della distribuzione di opuscoli allegati a riviste (campagna sulla sicurezza dei giocattoli, sugli occhiali da sole, sull'etichettatura dei prodotti). Inoltre nell'ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori realizzate con i fondi Antitrust per la passata annualità (D.M. 26 maggio 2003) è stata stipulata una convenzione con la RAI per una serie di interventi programmati (Televisivi e radiofonici) sulle tematiche di interesse del consumatore. Nell'ambito delle iniziative di informazione realizzate manca un momento di interfaccia dedicato alle tematiche specifiche del singolo consumatore che consenta di dare informazioni selezionate. Anche in questo caso quindi gli interventi proposti rappresentano il naturale sviluppo delle azioni già poste in essere.

Gli obiettivi di carattere generale che, con gli interventi previsti, si vogliono perseguire sono:

- 1) La crescita del confronto in materia di tutela del consumatore tra i diversi livelli di governo responsabili in materia, in particolare nel rapporto tra livello nazionale e Comunitario che ha fatto da impulso in questi anni per lo sviluppo, a livello nazionale, di politiche a tutela dei consumatori.
- 2) La diversificazione delle forme di informazione al consumatore, fino ad arrivare a modalità *one to one*, in cui il cittadino sia realmente assistito (almeno a livello informativo) rispetto alle possibilità di tutela che l'ordinamento, le strutture pubbliche e l'associazionismo offrono.

Nell'ambito degli obiettivi generali descritti si illustrano di seguito alcune delle iniziative che saranno realizzate, che, come cennato, rappresentano la continuazione di attività già poste in essere o il loro naturale sviluppo.

- 1. Un seminario della durata di 5 giorni destinato ai responsabili della politica di tutela dei consumatori di tutti gli stati membri della UE, organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
- 2. Lo studio di fattibilità ed avvio di un centro di prima assistenza ai cittadini consumatori, il centro, dotato di esperti nelle materie di maggior interesse del cittadino consumatore, dovrebbe essere il primo punto di informazione

relativamente a singole questioni delle quali viene investita la direzione generale da parte dei singoli cittadini.

Gli interventi diretti della DGAMTC hanno quindi una duplice finalità: la prima interna alla Pubblica Amministrazione europea, nazionale e locale finalizzata alla creazione (ponendo in questo l'Italia all'avanguardia a livello europeo) di una nuova funzione delle autorità pubbliche: quella cioè di tutelare i diritti del cittadino nei suoi comportamenti di consumo.

La seconda esterna ed indirizzata soprattutto al compito più importante che la pubblica amministrazione ha nel momento in cui esercita questa nuova funzione: quello cioè di informare il consumatore sui suoi diritti.

I suddetti interventi saranno realizzati attraverso convenzioni con enti ed organismi pubblici che disciplineranno i rapporti tra il Ministero e l'ente attuatore dal punto di vista delle attività da svolgere, delle modalità di trasferimento delle risorse e di rendicontanzione delle spese sostenute, nonché dell'effettuazione di verifiche e monitoraggio delle attività stesse e naturalmente del ruolo di indirizzo che nell'esercizio di tali attività il Ministero assume.

Per quanto riguarda il progetto pilota di informazione al consumatore si stipulerà una Convenzione con l'IPI, ente istituzionale di supporto del Ministero.

2- Gli interventi del CNCU

Con riferimento agli interventi che dovranno essere realizzati direttamente dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) le iniziative previste sono riconducibili alle seguenti linee di attività:

- 1. Organizzazione di interventi formativi destinati ai quadri delle associazioni dei consumatori su temi specifici;
- 2. Organizzazione di una serie di campagne di informazione, convegni e di una conferenza nazionale sul consumo, realizzati nell'ambito di un piano di comunicazione integrato del CNCU.

Gli interventi indicati rientrano tra i compiti istituzionali del Consiglio che, istituito con legge n.281 del 1998, tra l'altro "promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo, ed elabora programmi per la diffusione di informazioni presso i consumatori e gli utenti". Con la legge istitutiva è stato previsto un fondo annuale necessario per la realizzazione delle suddette attività promozionali. Tale fondo, sottoposto ad una serie di riduzioni, è pari oggi a 774.000,00 Euro circa.

Gli interventi proposti rappresentano la continuazione e lo sviluppo di attività già poste in essere dal Consiglio sia utilizzando i citati fondi ordinari a disposizione, sia utilizzando i fondi derivanti dalle sanzioni Antitrust nell'annualità 2003 (D.M. 26 maggio 2003).

In particolare, per quanto riguarda la prima linea di attività, in continuità con gli interventi già realizzati in convenzione con alcune università (Università di Roma "La Sapienza", Università della Calabria, Università di Bologna ed Università di Torino), si prevede l'organizzazione di almeno 4 seminari specialistici destinati ai quadri delle associazioni su singole tematiche di interesse delle associazioni.

Per quanto riguarda le iniziative volte alla diffusione delle informazioni ai cittadini è interesse del Consiglio inserire gli interventi nell'ambito di un piano di comunicazione integrato, che selezioni gli strumenti di comunicazione in modo da rendere i programmi di diffusione delle informazioni efficaci. Tra le iniziative previste certamente sarà effettuato un completo restyling del sito ufficiale del Consiglio (www.tuttoconsumatori.it), che rappresenterà anche lo strumento principale di comunicazione utilizzato. Saranno previsti inoltre una serie di incontri tematici prescelti dal Consiglio secondo le priorità che l'attualità definirà, sarà infine organizzata una conferenza nazionale sulle tematiche consumeristiche con l'obiettivo di fare il punto, ai diversi livelli di governo e nei diversi settori, delle politiche a tutela dei consumatori attuate in Italia.

Dal punto di vista operativo relativamente alla prima linea di attività saranno stipulate convenzioni con istituti universitari che organizzeranno i corsi secondo le direttive e sui temi specifici indicati dal Consiglio.

Con riferimento invece alla seconda linea di attività sarà stipulata una convenzione con l'IPI, istituto di supporto del Ministero, che peraltro sarà inserita nell'ambito dell'accordo di programma triennale già stipulato nel 2003 tra IPI e CNCU, per la realizzazione di una serie di interventi promozionali a supporto del Consiglio.

DECRETO)						
DECKET	Ι.	٠.			 ٠		

Ripartizione del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 55.128.308,00;

RITENUTO opportuno ripartire il citato stanziamento complessivo tra varie iniziative a vantaggio dei consumatori;

RITENUTO di dover, fra l'altro procedere alla integrazione del Fondo di garanzia per il credito al consumo costituito con il precedente decreto del 23 dicembre 2003 ed apportare allo stesso alcune modifiche,

Decreta:

1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", la cui disponibilità alla data odierna in termini di competenza per l'anno finanziario 2004 è pari a € 55.128.308,00, sono riportate nell'allegato A ed attuate con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

- 1. Per la promozione, tramite le camere di commercio, delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell'attività di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi è assegnata alla Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) la somma di € 10.000.000,00.
- 2. Con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità di effettuazione dell'attività di promozione che prevedono, fra l'altro:
 - a. la realizzazione di attività di formazione, informazione e consulenza per i consumatori;
 - b. l'assistenza ai consumatori nella fase di reclamo e nella procedura conciliativa, con la corresponsione di parte delle spese sostenute in caso di chiusura favorevole del contenzioso;
 - c. le attività di divulgazione degli strumenti di conciliazione extra-giudiziale e la promozione della creazione e della messa in rete delle strutture operanti in conformità alle disposizioni comunitarie;
 - d. l'attività di monitoraggio e divulgazione dell'attività svolta in materia di composizione extra-giudiziale delle controversie in materia di consumi;
 - e. la promozione di strumenti di conciliazione extra-giudiziale delle controversie che vedano il coinvolgimento in particolare delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla legge n. 281 del 1998.
- 3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'Unioncamere sono disciplinati: le modalità di trasferimento delle risorse, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese relative all'attività svolta comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio.

Art. 3

- 1. Per la realizzazione di interventi mirati all'assistenza e consulenza a favore dei consumatori ed utenti nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, alle Regioni e Province autonome è assegnata la somma complessiva di 23.000.000,00 di euro attribuita alle stesse, secondo la tabella di ripartizione riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri ed al peso a fianco di ciascuno indicato:
 - a. Percentuale del numero dei comuni con abitanti inferiori a 15.000 unità

c. Maggiorazione per le sole regioni meridionali calcolato come percentuale del numero di tutti i comuni presenti nelle regioni

0,05

- 2. Con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità di effettuazione dell'iniziativa nel rispetto delle seguenti direttive:
 - a. il riconoscimento del contributo alle Regioni e Province autonome avviene in base alla presentazione al Ministero delle attività produttive di un programma generale di intervento nei comuni interessati; il programma complessivo deve interessare almeno il settanta per cento del numero comuni con meno di 15.000 abitanti;
 - b. l'attuazione del programma generale avviene, tramite le Associazioni dei consumatori, d'intesa con i comuni interessati, in base ad accordi ed intese;
 - c. la possibilità di estendere, nelle regioni meridionali, nel limite del 5% delle risorse disponibili, l'assistenza nei comuni con più di 15.000 abitanti;
 - d. l'attività di consulenza ed assistenza prevede, fra l'altro, l'informazione su prezzi e tariffe al fine di una adeguata conoscenza del rapporto ottimale fra prezzo e qualità, anche con il supporto dell'Osservatorio dei prezzi esistente presso il Ministero delle attività produttive;
 - e. la sperimentazione, in particolare per i comuni montani, di strumenti di assistenza telematica personalizzata presso le Amministrazioni comunali.
 - f. la garanzia degli stessi livelli di assistenza in tutti i comuni interessati al programma di intervento;
 - g. il monitoraggio sui singoli progetti inclusi nel programma generale;
 - h. l'effettuazione di attività di controllo finale da parte del Ministero delle attività produttive, con il supporto delle Regioni e Province autonome competenti, con oneri a valere sul programma di intervento.
- 3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di presentazione al Ministero delle attività produttive dei programmi di intervento, di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, di liquidazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 4

- 1. Al Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto del 22 dicembre 2003 presso l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) è assegnata l'ulteriore somma di € 10.000.000,00.
- 2. L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del d.m. 22 dicembre 2003 è sostituito dal seguente: "In ogni caso il valore della garanzia concessa non può superare l'importo di € 3.000,00.".
- 3. Nell'art.1, comma 1, del d.m. 22 dicembre 2003 le parole "beni durevoli" sono sostituite dalle parole "beni e servizi".

- 1. Per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno cinque regioni della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità, è assegnato all' ISVAP l'importo di € 5.000.000,00.
- 2. La scelta delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazione dovrà avvenire, garantendo la rappresentatività delle tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguenti parametri da considerare con eguale peso:
 - a. la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;
 - b. la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;
 - c. la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.
- 3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'ISVAP sono disciplinati i reciproci rapporti e le modalità di liquidazione delle risorse di cui a comma 1. La convenzione provvede, altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione dell' iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllo sul territorio.

Art. 6

- 1. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori è assegnata alla Guardia di Finanzia la somma complessiva di 2.500.000,00 di euro così ripartita:
 - a. € 1.000.000,00 con riferimento all' espletamento di compiti connessi in particolare alla sicurezza dei prodotti, alla lotta al carovita, alle manifestazioni a premio nonché alle attività ispettive e di acquisizione di documentazione;
 - b. € 1.500.000,00 per la effettuazione di corsi di formazione per la promozione della sicurezza dei prodotti correlata alla loro contraffazione ed alla promozione di accordi e scambi con gli altri paesi della Unione europea.
- 2. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori, ed in particolare per avviare un'azione di lotta alla contraffazione, è assegnata all'Agenzia delle Dogane la somma complessiva di 2.000.000,00 di euro. La somma è impiegata per la realizzazione di un progetto di interoperabilità esterna consistente nella implementazione del sistema informativo sui prodotti contraffatti aperto anche al Ministero per le attività produttive ed alle associazioni dei consumatori, nonché per la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, destinati anche alle associazioni dei consumatori.
- 3. Con distinte convenzioni stipulate fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Art. 7

4. Per l'effettuazione dell'attività di monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi è assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la somma di € 500.000,00. Le risultanze del monitoraggio sono utilizzate per

- l'implementazione del primo modulo della banca dati in materia di prezzi di beni e servizi dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive.
- 2. Per la realizzazione del suddetto intervento la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori stipula apposita convenzione con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) con la quale disciplina l'effettuazione dell'attività, da realizzarsi anche con il riscontro delle Associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti, nonché le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 8

- 1. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori è incaricata della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 1.000.000,00, di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto nazionale di contatto permanente.
- 2. Il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) è incaricato della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 1.128.308,00, di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore.
- 3. Per la realizzazione dei suddetti interventi, per complessivi € 2.128.308, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ed il CNCU potranno stipulare convenzioni con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e con Enti ed Organismi pubblici con le quali disciplinare la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 9

1. Per la copertura della spesa complessiva pari € 55.128.308,00 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

Iniziative a vantaggio dei consumatori- art. 148 legge n. 388 del 2000				
1. Promozione, tramite le camere di commercio, delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e della attività di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi	10.000.000			
2. Cofinanziamento per il tramite delle regioni e province autonome di progetti di assistenza ai consumatori residenti nei comuni con meno di 10.000 abitanti	23.000.000			
3. Integrazione delle disponibilità del Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto del 23 dicembre 2003.	10.000.000			
4. Realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.	5.000.000			
5. Collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane in materia di armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori	4.500.000			
6. Monitoraggio a livello territoriale delle tariffe dei pubblici servizi destinate ad implementare del primo modulo della banca dati dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive.	500.000			
7. Attività diretta della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto di contatto permanente.	1.000.000			
8. Attività diretta del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore.	1.128.308			
TOTALE	55.128.308			

ALLEGATO B (art. 3)

REGIONI	Comuni fino a 15.000		% numero comuni	% della popolaz.	magg. mezzog	totale risorse
	Comuni	Popolazione	peso 0,50	peso 0,45	peso 0,05	assegnate per regione
Piemonte	1.162	1.978.419	0,156	0,082	-	2.643.307
Valle d'Aosta	73	86.716	0,010	0,004	-	149.993
Lombardia	1.454	4.771.553	0,196	0,197	<u>-</u>	4.289.334
Bolzano- Bozen	112	303.945	0,015	0,013	_	303.205
Trento	219	311.040	0,029	0,013	-	471.740
Veneto	532	2.572.324	0,072	0,106	-	1.922.823
Friuli- Venezia Giulia	212	737.287	0,029	0,030	-	643.182
Liguria	224	580.376	0,030	0,024	-	594.645
Emilia- Romagna	293	1.531.964	0,039	0,063	_	1.108.281
Toscana	236	1.198.837	0,032	0,050		877.668
Umbria	77	252.373	0,010	0,010	_	227.017
Marche	226	725.604	0,030	0,030	-	659.840
Lazio	331	1.080.800	0,045	0,045	-	974.134
Abruzzo	290	678.581	0,039	0,028	0,119	875.896
Molise	133	218.124	0,018	0,009	0,053	360.154
Campania	473	1.892.609	0,064	0,078	0,215	1.788.721
Puglia	186	1.139.289	0,025	0,047	0,101	890.902
Basilicata	126	420.386	0,017	0,017	0,051	433.568
Calabria	390	1.201.673	0,052	0,050	0,160	1.301.024
Sicilia	325	1.598.087	0,044	0,066	0,153	1.361.453
Sardegna	361	924.167	0,049	0,038	0,147	1.123.112
ITALIA	7.435	24.204.154	1,000	1,000	1,000	23.000.000



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale

per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

Ufficio A1 "Coordinamento gestione amministrativa"

alla 10[^] Commissione del Senato della Repubblica alla 10[^] Commissione della Camera dei Deputati

Attuazione dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. - Utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per iniziative a vantaggio dei consumatori.

Relazione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 26 maggio 2003.

INDICE

- 1. L'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)
- 2. Il primo intervento: nel 2002 a favore dei terremotati del Molise
- 3. Gli interventi attuati nel 2003
 - 3.1Le disponibilità finanziarie iniziali pari a 29 milioni di euro
 - 3.2Le ulteriori risorse finanziarie: € 3,7 milioni
 - 3.3Il d.m. 26 maggio 2003
 - 3.4L'attuazione della linea 1 del d.m. 26 maggio 2003
 - 3.4.1 Iniziative dirette durante il semestre di presidenza italiana della UE a promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori anche nell'Europa allargata
 - 3.4.2 Iniziative dirette del CNCU a vantaggio dei consumatori su temi di attualità
 - 3.4.3 Campagne di informazione a livello nazionale verso i consumatori, anche a seguito del recepimento di direttive comunitarie
 - 3.5L'attuazione della linea 2 del d.m. 26 maggio 2003
 - 3.5.1 Il d.d. 3 luglio 2003
 - 3.5.2 La fase istruttoria dei progetti
 - 3.5.3 Finanziamento dei progetti
 - 3.5.4 Erogazione della prima quota
 - 3.5.5 Contenzioso
 - 3.5.6 Verifiche e monitoraggio
 - 3.6L'attuazione della linea 3 del d.m. 26 maggio 2003
- 4. Gli interventi attuati nel 2004
 - 4.1Il Fondo di garanzia per il credito al consumo- dm 22 dicembre 2003
- 5. Le problematiche attuative
 - 5.1A livello generale
 - 5.2Con riferimento al d.d. 3 luglio 2003
 - 5.3 Per il Fondo di garanzia

1. L'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)

L'art. 148 della legge 388 del 2000 ha sancito, al comma 1, che "le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

A tal fine, al comma 2 si precisa che "Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari".

Limitatamente all'anno 2001, lo stesso articolo 148 della legge 388 del 2000, al comma 2bis (aggiunto dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 2001 convertito in L. 30 novembre 2001, n. 418), ha disposto che tali entrate fossero destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi".

La norma ha trovato applicazione per la prima volta alla fine dell'anno 2002, ma solo nel 2003 è stato portato a termine un programma organico di interventi a vantaggio dei consumatori.

Con riferimento a tale intervento del 2003, la 10[^] Commissione del Senato della Repubblica e la 10[^] Commissione della Camera dei Deputati, nel corso dell'esame dello schema di decreto ministeriale (emanato in data 26 maggio 2003), nell'esprimere il loro parere con osservazioni, entrambe in data 14 maggio 2003, hanno richiesto di poter essere informate in merito alla utilizzazione dei Fondi in questione.

Pertanto nel citato decreto del 26 maggio 2003 è stato previsto, all'art. art. 4, che "le Commissioni parlamentari competenti del Senato e della Camera dei Deputati saranno informate sulla utilizzazione delle risorse e sui risultati conseguiti, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori".

La presente relazione, al fine di offrire un quadro completo, informa le Commissioni parlamentari competenti di tutti gli interventi effettuati a valere sul Fondo alimentato dalle sanzioni Antitrust.

2. Il primo intervento: nel 2002 a favore dei terremotati del Molise

Per l'anno 2002, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, di € 217.071,00 al cap. 1650 (di nuova istituzione) denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

A fronte di tali somme, il Ministro delle attività produttive, con decreto del 19 dicembre 2002, previo parere favorevole della 10^ Commissione permanente della Camera dei Deputati e della 10^ Commissione permanente del Senato della Repubblica, espressi con osservazioni entrambi in data 11 dicembre 2002, ha riconosciuto a favore del Comune di S. Giuliano di Puglia, colpito dagli eventi sismici del novembre 2002, un finanziamento a fondo perduto pari a € 217.071,56 per la corresponsione, alle famiglie ivi residenti, di un contributo per l'acquisto di beni di consumo, da attribuire per il 60 per cento in parti uguali fra tutte la famiglie aventi diritto e, per la restante quota, fra le medesime famiglie in relazione alla dimensione del nucleo familiare.

3. Gli interventi attuati nel 2003

3.1 Le disponibilità finanziarie iniziali pari a 29 milioni di euro

Nel primo semestre del 2002 sono stati effettuati versamenti, a fronte di sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per una cifra complessiva pari ad € 29.721.358,99.

L'importo in questione comprendeva la somma di € 29.290.853,03 relativa ad un pagamento effettuato da Telecom Italia in data 28 gennaio 2002. Per tale somma è stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti in quanto la Ragioneria Generale dello Stato faceva presente al Ministero delle attività produttive di non poter procedere alla riassegnazione poiché, dal loro sistema di contabilità, tale somma risultava riscossa ma non versata sul bilancio dello Stato.

A seguito di tale comunicazione, la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha richiesto opportuni chiarimenti ai soggetti interessati dal procedimento di riscossione dei tributi e delle sanzioni.

Da tali accertamenti è risultato che ai sensi dell'art 9 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 97, n. 140, "i concessionari delle riscossioni, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente [...] a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo". Secondo il regolamento approvato con d.m. 5 dicembre 1997 n. 27, gli stessi concessionari sono autorizzati a recuperare tale anticipazione mediante compensazione con le riscossioni effettuate nell'anno successivo.

La somma in questione, trattenuta dall'Esattore per tali fini, è stata poi versata all'entrata a fine esercizio ed è, pertanto, risultata utilizzabile da questa Amministrazione anche nell'anno successivo, ai sensi dell' art. 2 del dpr n. 469 del 1999 che rende possibile la riassegnazione delle somme versate negli ultimi 60 giorni nell'anno anche nel corso dell'esercizio successivo.

In attesa di definire l'ammontare complessivo delle somme versate all'entrata negli ultimi 60 giorno del 2002, il Ministro delle attività produttive in data 5 febbraio 2003 ha richiesto la riassegnazione della somma pari ad € 29.290.853,00 disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 20 febbraio 2003, n. 388, al cap. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

3.2 Le ulteriori risorse finanziarie: € 3,7 milioni

A seguito della verifica effettuata circa l'ammontare dei versamenti effettuati nel corso del secondo semestre del 2002, ed in particolare negli ultimi due mesi dell'anno, in data 17 luglio 2003 il Ministro delle attività produttive ha richiesto la riassegnazione di € 3.721.865,00 quale differenza tra le somme versate in entrata e quelle in precedenza riassegnate al capitolo 1650.

Successivamente il Ministero dell'economia e delle finanze il 16 settembre 2003 emanava il relativo provvedimento variazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

Con il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 11 e 10 novembre 2003, tali risorse sono state attribuite con decreto del Ministro delle attività produttive del 19 novembre 2003, ai progetti presentati ai sensi del d.d. 3 luglio 2003, che pur risultando idonei a seguito della fase istruttoria ed inseriti in graduatoria, non erano stati finanziati per carenza di fondi.

3.3 Il d.m. 26 maggio 2003

A seguito del predetto decreto del 20 febbraio 2003 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha riassegnato al capitolo 1650 la somma pari ad € 29.290.853,00, il Ministro delle attività produttive ha individuato le iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori, raggruppandole in tre linee di intervento, tra le quali ha ripartito le suddette risorse, prevedendo che il Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ripartisse, con proprio decreto, i fondi fra tutte le attività individuate all'interno delle linee di intervento e ne stabilisse termini e criteri di attuazione.

La relativa bozza di provvedimento è stata trasmessa in data 18 aprile 2003 ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. La 10° Commissione del Senato nel corso della seduta di analisi dello schema di decreto ha posto l'esigenza di richiedere al Ministero delle attività produttive chiarimenti in merito: alla precisa destinazione delle risorse stanziate; al ruolo assegnato al Direttore Generale competente in merito alla suddetta destinazione; alla esigenza di specificazione del ruolo che dovrebbe essere svolto dalle regioni e dagli enti locali in materia.

A seguito dell'invio di tali chiarimenti, la 10[^] Commissione permanente del Senato della Repubblica ha espresso, in data 14 maggio 2003, parere favorevole sullo schema di decreto di ripartizione delle risorse destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, osservando che sarebbe opportuno prevedere di informare le competenti Commissioni parlamentari circa l'utilizzazione delle risorse e i risultati conseguiti.

Il 14 maggio 2003, anche la 10[^] Commissione permanente della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale. Accogliendo alcune osservazioni delle Commissioni parlamentari, il Ministro delle attività produttive ha emanato, il 26 maggio 2003, il decreto con il quale venivano individuate le iniziative a vantaggio dei consumatori da finanziare, per l'anno 2003, con € 29.290.853,00 al momento disponibili.

Art. 148 della legge 25 dicembre 2000, n. 388 - Anno 2003

Tempistica relativa all' importo di € 29.290.853,00

A CAMP DOLLAR A CAMP OF THE CA			
28 gennaio 2002	Pagamento da parte di Telecom Italia S.p.A. di € 29.290.853,03 a fronte di sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato		
Dicembre 2002	Versamento all'entrata della somma riscossa		
5 febbraio 2003	Richiesta di riassegnazione al Ministro dell'economie e delle finanze		
	Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17385		
20 febbraio 2003 -	Riassegnazione delle entrate, di cui al comma 1 dell'art. 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'anno 2002, al capitolo n. 1650 dello Stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per un importo complessivo di € 29.290.853,00		
	Decreto del Ministero delle attività produttive (c.d. Decreto di ripartizione)		
26 maggio 2003 -	Individuazione delle iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al capitolo 1650 e organizzazione in tre linee di intervento, come di seguito descritte		

Il decreto del Ministero delle attività produttive del 26 maggio 2003 ha raggruppato le iniziative da realizzare con le risorse disponibili, in tre linee di intervento:

Linee di intervento	Importi
Linea 1 – Azioni della Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori	€ 2.790.853,00
Linea 2 – Cofinanziamento di progetti proposti da associazioni di consumatori, Regioni e Province autonome	€ 24.000.000,00
Linea 3 – Realizzazione di un primo modulo di una banca dati in materia di prezzi di beni e servizi	€ 2.500.000,00
Totale	€ 29.290.853,00

Il decreto, inoltre, ha previsto:

- all'art. 3, che il Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori con propri decreti assegni, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attività indicate e ne dia attuazione fissando i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse;
- all'art. 4, che le Commissioni parlamentari competenti siano informate sulla utilizzazione delle risorse e sui risultati conseguiti.

3.4 L'attuazione della linea 1 del d.m. 26 maggio 2003

In attuazione della Linea 1 di intervento prevista dal decreto 26 maggio 2003, il Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori provvedeva, con proprio decreto del 16 luglio 2003, a ripartire provvisoriamente le risorse assegnate tra le tre tipologie di azioni secondo lo schema seguente:

Azioni all'interno della Linea 1	Importo assegnato per la realizzazione
(decreto 26 maggio 2003)	(decreto 16 luglio 2003)
a) Iniziative dirette – durante il semestre di presidenza italiana della UE – a promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori anche nell'Europa allargata	€ 790.853
b) Iniziative dirette del CNCU a vantaggio dei consumatori su temi di attualità	€ 1.100.000
c) Campagne di informazione a livello nazionale verso i consumatori, anche a seguito del recepimento di direttive comunitarie	€ 900.000
Totale	€ 2.790.853

3.4.1 Iniziative dirette – durante il semestre di presidenza italiana della UE – a promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori anche nell'Europa allargata

Sono state individuate tre diverse iniziative caratterizzate dalla necessità di qualificare la presenza italiana all'interno dell'Unione Europea in materia di politiche per i consumatori e gli utenti.

L'occasione principale è stata offerta dal Semestre di Presidenza italiana della UE che richiedeva, da parte del Ministero delle attività produttive, l'organizzazione della Riunione ministeriale informale sulla politica dei consumatori basata sul tema "I principi fondamentali della politica dei consumatori nella nuova Europa: i diritti, gli strumenti, gli attori" fissato per il 21 novembre a Roma che ha riunito oltre 30 delegazioni ministeriali provenienti da tutta Europa.

In tale occasione la Presidenza italiana ha dato il suo impulso al proseguimento dell'azione a vantaggio dei consumatori nelle tre principali aree di riferimento identificate a livello comunitario e cioè:

- il raggiungimento di un livello comune ed elevato di protezione dei consumatori
- l'applicazione efficace della legislazione(cd. "enforcement") in materia di consumo
- l'appropriato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nella definizione delle politiche che li riguardano.

Il Ministro delle attività produttive ha riproposto formalmente al Consiglio Occupazione, Affari Sociali, Sanità Consumatori tenutosi il successivo 1 dicembre 2003 i seguenti temi, contenuti nel documento finale di sintesi delle riunione del 21 novembre, che dovrebbero costituire le linee guida delle politiche per i consumatori nei prossimi anni:

- La consapevolezza del consumatore è un elemento chiave per la competitività dell'Unione europea;
- Una concorrenza effettiva dovrebbe rafforzare la fiducia del consumatore in un mercato efficiente;
- Gli interessi del consumatore dovrebbero essere pienamente integrati nelle altre politiche, a livello comunitario e nazionale;
- Le direttive quadro sono state considerate come gli strumenti giuridici più adeguati da utilizzare a livello europeo;
- Un elevato livello di tutela del consumatore dovrebbe essere raggiunto attraverso l'armonizzazione comunitaria, valutando caso per caso la possibilità di una piena armonizzazione;
- L'accesso a procedure di risoluzione delle controversie dovrebbe essere adeguatamente rafforzato a livello nazionale e comunitario;
- L'educazione dei consumatori è stata considerata un mezzo essenziale per la crescita di potere dei consumatori, in particolare per i giovani e i soggetti vulnerabili,
- L'informazione è stata sottolineata come elemento chiave per una partecipazione attiva dei consumatori nel mercato, in particolare per quanto attiene ai prezzi e alla qualità dei beni e servizi.
- I governi nazionali e le autorità locali dovrebbero operare sinergicamente allo scopo di rafforzare i diritti dei consumatori;
- E' stata riconosciuta l'importanza dei diversi ruoli delle associazioni dei consumatori, in termini di influenza e informazione nel processo decisionale politico e nella sorveglianza del mercato;

Altro importante evento organizzato è stato l'incontro seminariale sul tema dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori a livello nazionale ed europeo. Il seminario, che ha coinvolto i rappresentanti europei dei nuovi Paesi entranti nell'Unione Europea, si è tenuto dal 3 al 7 maggio 2004 presso la Reggia di Caserta in collaborazione con la Scuola

Superiore della Pubblica Amministrazione. Hanno partecipato alle giornate di studio 20 dirigenti delle pubbliche amministrazioni dei dieci Paesi appena entrati nella Ue e dei tre Paesi candidati. Tale iniziativa ha riscosso un notevole interesse rappresentando un utile momento di confronto tra diverse esperienze nonché un'opportunità per riaffermare i principi della cooperazione tra amministrazioni in ambito europeo nonché il ruolo svolto dall'Italia in materia di tutela del consumatore.

Infine è stata affidato l'incarico per la selezione ed il successivo monitoraggio e controllo dell'attività dell'organismo che dovrà svolgere le funzioni di "centro di scambi" nazionale della Rete europea per i consumatori per i prossimi due anni.

Il nuovo "centro scambi" dovrà riunire le due reti comunitarie già esistenti create per fornire informazioni ed assistenza ai consumatori e per aiutarli ad esercitare i loro diritti ed ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei Centri europei dei consumatori —definiti Eurosportelli- e le camere di compensazione della rete extragiudiziale europea — in sintesi EEJ NET) dagli Stati membri su accordo con la Commissione europea.

La Commissione europea prevede per la gestione di tali attività la corresponsione di cofinanziamento ad enti pubblici o senza finalità di lucro.

Si è proceduto, pertanto, alla seguente individuazione delle risorse nazionali, pari complessivamente a 600.000 euro, da affiancare al cofinanziamento comunitario per dare avvio al "centro scambi italiano": 525.000 euro gravanti sul Fondo delle sanzioni Antitrust e 75.000 euro sui normali stanziamenti a disposizione del centro di costo "Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori".

Al fine di poter impegnare tempestivamente tali fondi l'incarico di selezionare il soggetto che dovrà gestire il "Centro Scambi della rete europea per i consumatori" è stato affidato all' Istituto per la Promozione Industriale, che avrà anche il compito di monitorare l'attività svolta.

UE - a	ive dirette - durante il semestre di presidenza italiana della promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori nell'Europa allargata;	importo impegnato (€)	importo liquidato (€)
al	evento con la partecipazione dei 25 paesi dell'Unione finalizzato a fare il punto delle politiche a vantaggio dei consumatori (abbinato all'iniziativa b5 del CNCU di cui al paragrafo 3.4.2)	160.853	100.000
a2	corso con la collaborazione della SSPA per i nuovi paesi membri della UE	116.000	116.000
a3	bando per funzioni Eurosportello e centro di scambio EEJ- NET	525.000	
	totale	835.853	

3.4.2 Iniziative dirette del CNCU a vantaggio dei consumatori su temi di attualità

Come è noto il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), organo composto dai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato istituito con legge 30 luglio 1998, n° 281.

Tra i compiti principali che l'art. 4 comma 4, della citata disciplina, attribuisce al CNCU vi è quello di esprimere pareri e formulare proposte sugli atti del Governo e del Parlamento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del

consumo, i diritti degli utenti, il controllo della qualità e la sicurezza di prodotti e servizi; elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; favorire forme di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori, con iniziative dirette a promuovere la rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali; stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione Europea.

Per richiamarsi a tali temi, il CNCU nell'utilizzo delle risorse definite dal d.d.16 luglio 2003 ha focalizzato la propria attenzione sull'organizzazione di eventi destinati all'informazione e alla formazione del cittadino/consumatore.

Nell'ambito di tali attività, particolare importanza ha assunto la Conferenza europea delle associazioni e delle organizzazioni non governative tenutasi a Roma il 20 novembre 2003 durante l'evento del Semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea che ha riunito rappresentanti di oltre 75 associazioni.

Sono state attuate, inoltre, campagne informative con Poste Italiane (collaborazione alla diffusione della nuova Carta della qualità di Poste) e con Televideo RAI (predisposizione di una sezione tematica dedicata al CNCU), nonché la divulgazione della disciplina a tutela dei diritti del consumatore/utente mediante la pubblicazione di una brochure in lingua italiana e inglese.

La formazione ha raggiunto un traguardo prestigioso con l'organizzazione dei Corsi di formazione destinati a 160 partecipanti scelti nell'ambito della struttura dirigenziale delle Associazioni dei consumatori e tra i funzionari delle Regioni responsabili in materia di tutela dei consumatori. I corsi, strutturati in moduli (tutela giuridica, tutela economica, tutele di settore, comunicazione), si sono svolti nelle Università di Cosenza, Torino, Bologna e Roma. Per verificare la soddisfazione dei partecipanti, e per apportare eventuali correttivi ai contenuti ed alle modalità di organizzazione dei corsi, è stata effettuata una indagine, a cura degli uffici ministeriali, i cui risultati si allegano alla presente relazione (allegato A). A questo progetto si sono affiancate altre attività quali: il finanziamento di un dottorato di ricerca sul tema "Consumatori e mercato", della durata di tre anni, presso l'Università Roma Tre; il finanziamento di 15 borse di studio per la partecipazione al Master Universitario di II livello dal titolo "Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori" e, infine, una serie di momenti di confronto sui temi di interesse del cittadino consumatore: conferenze, convegni, tavole rotonde.

A supporto delle varie attività e con impatto trasversale sulle stesse, il CNCU si è posto l'obiettivo ambizioso della creazione di un Centro di documentazione e Biblioteca che raccolga tutte le pubblicazioni dedicate al tema del consumerismo. Non esiste, infatti, in Italia una biblioteca monotematica che consenta di approfondire le singole aree tematiche oggetto del lavoro e dell'attività delle 14 associazioni del Cncu, né un centro di documentazione di supporto ai lavori dei gruppi tematici del Consiglio. La strategia operativa basata sui gruppi di lavoro tematici consente il raggiungimento di ottimi risultati ed è, appunto, per cogliere appieno la potenzialità dei gruppi di lavoro, che i punti critici da essi affrontati, saranno ulteriormente sviluppati come obiettivi operativi del programma di attività del CNCU.

Questo tipo di organizzazione consente di focalizzare l'attenzione su alcuni specifici argomenti di interesse particolare per i consumatori, e nello stesso tempo di approfondire e promuovere studi ed azioni di più ampio respiro, sia dal punto di vista temporale che di coinvolgimento di soggetti interni ed esterni.

Infine, per incentivare la diffusione della protezione del cittadino anche nelle Pubbliche Amministrazioni, il Consiglio ha deciso di cofinanziare il Premio del Dipartimento della Funzione Pubblica "100 progetti al servizio del cittadino" individuando una speciale sezione dedicata ai progetti con maggiore impatto diretto sul cittadino.

Le iniziative suddette sono di seguito elencate con la specificazione dei dati contabili:

	iniziative dirette del CNCU a vantaggio dei consumatori su temi di attualità	Importo Impegnato (€)	Importo liquidato (€)
b1	centro di documentazione CNCU	32.928	32.928
b2	organizzazione corso per 160 addetti delle associazioni	300.000	180.810
b3	centro progetti a servizio del cittadino	50.000	50.000
b4	campagna informativa con Poste Italiane sulla carta della qualità	120.000	60.000
b5	evento con la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori dei 25 paesi dell'Unione finalizzato a fare il punto delle politiche a vantaggio dei consumatori (abbinato all'iniziativa a1 della Direzione Generale di cui al paragrafo 3.4.1)	280.000	170.000
b6	brochure in 3000 copie con la traduzione in inglese della legge n. 281 del 1998	13.788	4.920
b 7	sottoscrizione di 15 borse di studio al master globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori	19.380	19.380
В8	convegno con consumer's forum	50.000	30.000
В9	disponibilità di 16 postazioni con le agenzie di stampa	49.088	24.544
b10	Dottorato di ricerca Università Roma 3	46.500	46.500
b11	Convegno mondiale consumatori	12.275	12.275
b12	Corsi presso varie Università italiane	91.000	45.500
b13	Campagna informativa con televideo RAI	23.400	23.400
	totale	1.088.359	530.257

3.4.3 Campagne di informazione a livello nazionale verso i consumatori, anche a seguito del recepimento di direttive comunitarie

La Direzione generale seleziona annualmente alcuni argomenti sui quali incentrare la propria comunicazione istituzionale verso i consumatori e gli utenti. Negli anni precedenti sono state realizzate campagne sulla sicurezza dei giocattoli e degli occhiali da sole.

Nel piano di comunicazione del Ministero delle attività produttive per il 2003 è stata inserita, tra l'altro, una iniziativa sull'informazione da dare al consumatore in materia di risparmio

energetico di carburante ed emissione di anidride carbonica delle autovetture nuove di cui alla direttiva 1999/94/CE, recepita con DPR 17 febbraio 2003, n. 84.

Per tale campagna informativa è stata prevista la diffusione di 120.000 "Guide al risparmio di carburante ed alla emissione di CO2", composta da 144 pagine, attraverso le Camere di commercio e tutti i Concessionari di automobili operanti in Italia.

Inoltre per l'anno 2004 è stata prevista, sempre all'interno del Piano di comunicazione del Ministero, una articolata attività informativa a vantaggio del consumatore con l'intento di diffondere una nuova cultura e la consapevolezza che il consumatore è in primo luogo titolare di diritti

A tal fine è stata sottoscritta con la Rai una convenzione che prevede sia interventi televisivi che radiofonici che sono stati pianificati principalmente in riferimento ad un pubblico generalista, senza però trascurare fasce specifiche, tra cui i bambini e i giovani.

Il piano degli interventi televisivi si è quindi articolato lungo quattro principali linee:

- 1. Programmi contenitore. Sono stati selezionati i più importanti "contenitori" del palinsesto di Raiuno e Raidue, che consentono di rivolgersi ad una platea ampia e di trattare con un certo dettaglio, ma anche con un linguaggio semplice e in un'ottica di divulgazione, i principali argomenti che riguardano la tutela dei consumatori. In particolare su RaiUno sono stati previsti interventi all'interno di *Unomattina* (dal lunedì al venerdì dalle 6.45 alle 9.35); *La Vita in Diretta* (16.15-18.40) e *Casa Raiuno* (14.05-15.30). Su RaiDue sono stati pianificati interventi all'interno di *In Famiglia* (sabato e domenica dalle 6.45 alle 10.00) e *Piazza Grande* (dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30).
- 2. Programmi per bambini: Bambini e ragazzi sono tra le fasce della popolazione più sensibili ai consumi ed esposte ad abusi o violazioni, e dunque necessitano di tutele specifiche e soprattutto di un'informazione mirata. In particolare, nel progetto si è tenuto conto della fascia 6-13 anni, e sono stati inseriti due programmi di taglio differente nei quali sarà possibile trattare le principali tematiche di loro interesse. Il primo è *Screen Saver* (RaiTre, dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 15.45), trasmissione realizzata con la partecipazione dei ragazzi, che ideano e girano video e reportage con il supporto della redazione; il programma viene così a costituire quasi un "corso di TV", che fornisce curiose e interessanti spiegazioni di come si fa la tv e di tutto quello che gira intorno ad essa. Il secondo è il *Gt Ragazzi* (RaiTre, dal lunedì al venerdì dalle 15.10 alle 15.20), telegiornale realizzato su misura per gli ascoltatori più giovani, in un'ottica di educazione all'informazione che tiene conto delle specificità linguistiche, culturali e psicologiche della fascia di età a cui si rivolge.
- 3. Trasmissioni "tematiche": spazi ad hoc per trattare aspetti più specifici e/o tecnici sulla tutela dei consumatori potranno essere creati nell'ambito di trasmissioni di taglio specialistico, come *Geo&Geo* (Raitre, dal lunedì al venerdì dalle 17.40 alle 19.00), o monotematico, come *Linea Verde* (RaiUno, domenica dalle 12.30 alle 113.30) e *Cominciamo Bene* (RaiTre, dal lunedì al venerdì dalle 10.05 alle 12.00).
- 4. Infine è stato pianificato uno spazio ad hoc nell'ambito di Rainews 24, da dedicare ad approfondimenti di taglio più specialistico. Le rubriche realizzate da Rainews prevedono tre repliche, una delle quali nel palinsesto di Raitre, consentendo in questo modo di raggiungere diversi gruppi di target. In questi spazi "ad hoc" si potranno analizzare anche gli aspetti più complessi, sia dal profilo normativo che da quello economico, che riguardano la tutela dei consumatori.

I programmi radiofonici sono stati scelti, in un'ottica di complementarietà, in riferimento a gruppi di target più qualificati (giovani, professionisti, operatori economici, etc). *Questione di Soldi* (RadioUno, dal lunedì al venerdì dalle 7.34 alle 7.47), è il più seguito dei GR tematici, e costituisce

un punto di riferimento per quanti sono interessati alle tematiche legate all'economia, ai consumi e al mondo del lavoro, mentre il *Cammello* costituisce la colonna portante di RadioDue, coprendo l'intera giornata con diversi spazi e rubriche. Infine *Fahrenheit* (su RadioTre, dalle 15.00 alle 18.00).

Complessivamente sono stati previsti 57 interventi di cui 43 televisivi e 14 radiofonici. Il riepilogo contabile di queste iniziative e il seguente:

campagne di informazione a livello nazionale verso i consumatori, anche a seguito del recepimento di direttive comunitarie.		importo impegnato (€)	importo liquidato (€)
c1	Campagna d'informazione sulla guida informativa dell'emissione di CO2 delle automobili nuove	174.898	
c2	Convenzione con la Rai per spazi su programmi vari	697.785	
	totale	872.683	

3.5 L'attuazione della linea 2 del d.m. 26 maggio 2003

3.5.1. Il d.d. 3 luglio 2003

In data 3 luglio 2003 il Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha dato attuazione, in base a quanto disposto dall'articolo 3 del d.m. 26 maggio 2003, alla Linea di intervento 2, emanando il decreto recante "Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (pubblicato nel S.O. n. 113 alla Gazzetta Ufficiale in data 19 luglio 2003), che ha fissato i criteri, i termini e le modalità di utilizzo dei 24.000.000 di euro assegnati a tale linea di intervento.

Con detto d.d. 3 luglio 2003 si sono individuate tre tipologie di progetti tra le quali ripartire le risorse e cioè:

Progetti cofinanziati dalla Linea 2 (decreto 3 luglio 2003)	Importo assegnato per la realizzazione
Progetti di rilevanza nazionale	€ 10.000.000,00
progetti di rilevanza regionale	€ 3.800.000,00
Progetti proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori	€ 10.000.000,00
Totale	€ 23.800.000,00

La cifra di € 200.000 è stata riservata allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo prevista dall'art. 2 del d.d. 3 luglio 2003.

Per ognuna delle tre tipologie di progetti, il d.d. 3 luglio 2003 ha definito i soggetti ammessi a presentare la domanda di cofinanziamento (art. 3):

Tipologie di progetti	Soggetti ammessi a presentare domanda
Progetti di rilevanza nazionale	Associazioni di consumatori presenti nel CNCU
Progetti di rilevanza regionale	Associazioni di consumatori presenti sul territorio che abbiano lo scopo esclusivo di tutela dei consumatori
Progetti proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori	Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano

ed ha identificato le materie di interesse per i consumatori per ogni tipologia di progetti (art. 4):

Tipologie di progetti	Materie oggetto dei progetti	
	Informazione su prezzi e tariffe	
	Sicurezza	
	Qualità	
Progetti di rilevanza nazionale	Etichettatura e pubblicità	
	RC-Auto	
	Strumenti normativi dei diritti dei consumatori	
<u></u>	Informazione su prezzi e tariffe	
	Sicurezza	
	Qualità	
Progetti di rilevanza regionale	Etichettatura e pubblicità	
	RC-Auto	
	Azioni a tutela dei consumatori	
	Informazione su prezzi e tariffe	
	Sicurezza	
	Qualità	
Progetti proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome	Etichettatura e pubblicità	
di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori	RC-Auto	
avvide a tavore dei consumateri	Strumenti normativi dei diritti dei consumatori	
•	Azioni a tutela dei consumatori	
	Materie approvate nei piani regionali nell'ambito della tutela dei consumatori	

Ciascuno dei progetti presentati per il cofinanziamento ha riguardato una o più materie tra quelle indicate.

Dato il vincolo per ogni soggetto di non poter presentare due o più progetti riguardanti le stesse materie, il numero massimo di progetti presentabili da ogni soggetto è stato fissato pari a sei (art. 3, comma 3).

Per la realizzazione di ogni progetto, il soggetto proponente poteva richiedere il cofinanziamento delle spese previste fino ad un massimo pari al 70% del loro importo considerato ammissibile impegnandosi alla copertura finanziaria della restante parte delle spese attraverso l'apporto di risorse finanziare proprie e/o di altri soggetti pubblici o privati.

Sono stati, inoltre, fissati l'importo minimo delle spese ammissibili e l'importo massimo delle somme erogabili a titolo di cofinanziamento (art. 3. comma 6 e art. 5).

Tipologia di progetto	Importo minimo delle spese ammissibili	Importo massimo di cofinanziamento		
Progetti di rilevanza nazionale	€ 100.000	€ 500.000		
Progetti di rilevanza regionale	€ 50.000	€ 150.000	70% delle spese ammissibili	
Progetti proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori	€ 100.000	€ 500.000		

La valutazione dei progetti era prevista attraverso i seguenti quattro parametri (art. 10):

Tipologie di progetti	Parametri e relativo punteggio		
	a) rapporto tra spese ammissibili per il personale e totale delle spese ammissibili; (da 0 a 40)		
Progetti di rilevanza nazionale	b) rapporto tra spese ammissibili non cofinanziate e spese ammissibili totali; (da 0 a 30)		
Progetti di rilevanza regionale	c) rapporto tra spese ammissibili (in migliaia di euro) e durata prevista di realizzazione del progetto (in mesi); (da 0 a 15)		
	d) durata prevista di realizzazione del progetto (espressa in mesi); (da 0 15)		
	a) rapporto tra spese ammissibili non cofinanziate e spese ammissibili totali; (da 0 a 30)		
Progetti proposti dalle Regioni e dalle	b) rapporto tra spese ammissibili (in migliaia di euro) e durata prevista di realizzazione del progetto (in mesi); (da 0 a 15)		
Province Autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori	c) durata prevista di realizzazione del progetto (espressa in mesi); (da 0 a 15)		
	 d) rapporto tra totale dei costi già sostenuti e somma dei costi già sostenuti e di quelli da sostenere ammessi al cofinanziamento; (da 0 a 40) 		

calcolati sulla base dei valori che ogni richiedente indicava nella Scheda Tecnica allegata al decreto stesso (Allegato n. 4). Inoltre veniva prevista la possibilità per i richiedenti di indicare una priorità

fra i progetti presentati attribuendo loro un valore compreso fa 1 e 99 in modo che il totale delle priorità assegnate non superasse 100, con l'attribuzione automatica di 100 nel caso di presentazione di un solo progetto. Il punteggio finale di ogni progetto veniva ottenuto moltiplicando la somma dei quattro parametri per la priorità indicata dal soggetto proponente (art. 10, comma 4, d.d. 3 luglio 2003).

I progetti ritenuti ammissibili sono stati inseriti in tre graduatorie, ciascuna relativa ad una delle tre tipologie di progetto definite dal decreto, ed ordinati in senso decrescente sulla base del punteggio loro attribuito. Le risorse assegnate a ciascuna delle categorie di progetti sono state distribuite in base alle graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (art. 11 d.d. 3 luglio 2003).

Il decreto ha previsto che l'erogazione del cofinanziamento sia effettuata dal Ministero delle attività produttive in tre quote. Le prime due quote, da corrispondere a titolo di anticipazione, sono entrambe pari al 40% dell'importo totale del cofinanziamento.

Le associazioni dei consumatori, quelle presenti nel CNCU e quelle presenti sul territorio, contestualmente alla richiesta di erogazione della prima quota sono state tenute a presentare adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile per l'importo richiesto.

La richiesta di erogazione della seconda quota dovrà essere corredata, per tutti i soggetti beneficiari, dalla documentazione di spesa attestante l'avvenuto pagamento di un importo almeno pari al 40% delle spese totali ammesse al cofinanziamento.

La terza quota sarà richiesta a saldo a seguito del provvedimento di concessione definitivo del cofinanziamento, il quale verrà emanato solo previa verifica da parte del Ministero delle attività produttive della conformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso e previa rideterminazione dell'importo del cofinanziamento in base alle spese complessivamente sostenute, desumibili dalla documentazione di spesa presentata entro novanta giorni dall'ultimazione del progetto(art. 12).

Tutti i progetti ammessi al cofinanziamento dovranno esser completati, pena la revoca del cofinanziamento concesso, entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del cofinanziamento salvo proroga non superiore a sei mesi, che potrà essere concessa per gravi e sopravvenute cause non imputabili al soggetto beneficiario (art. 7 d.d. 3 luglio 2003).

A seguito della pubblicazione del d.d. 3 luglio 2003, la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha fornito alcune indicazioni operative per consentire ai soggetti proponenti una più puntuale attività progettuale, predisponendo una circolare, pubblicata sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2003, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriali 26 maggio e 3 luglio 2003".

3.5.2 La fase istruttoria dei progetti

Alla data del 5 settembre 2003, termine ultimo per la presentazione delle domande di cofinanziamento, sono state presentate 150 domande relative a 67 soggetti tra associazioni di consumatori nazionali e locali, Regioni e Province Autonome.

La Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha dato avvio alla fase di istruttoria dei progetti presentati al fine di valutare la completezza della documentazione prodotta e di verificare la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché la rispondenza dei progetti alle disposizioni del d.d. 3 luglio 2003.

La fase istruttoria si è conclusa il 12 novembre 2003 con l'emanazione dei decreti di formazione delle tre graduatorie relative alle tre tipologie di progetti presentati. I progetti risultati

idonei e ammessi alla formazione delle graduatorie sono stati complessivamente 110. Le tre distinte graduatorie sono state pubblicate sulla G.U. n. 270 del 20 novembre 2003 (art. 11, comma 4, d.d. 3 luglio 2003).

3.5.3 Finanziamento dei progetti

Il 17 novembre 2003, sono stati emanati i decreti di concessione provvisoria di cofinanziamento seguendo l'ordine determinato per ciascuna delle graduatorie e fino ad esaurimento dei fondi (art. 11, comma 3 d.d. 3 luglio 2003). I progetti cofinanziati in questa fase sono stati 74.

A seguito della formazione delle graduatorie e dei decreti di concessione provvisoria di cofinanziamento, le risorse assegnate ai progetti di rilevanza regionale (art. 3, comma 1, lettera b) del d.d. 3 luglio 2003) non sono state completamente utilizzate. Le risorse eccedenti pari ad € 170.848,00 sono state attribuite attraverso un riparto proporzionale al fabbisogno coperto, come disposto dall'art. 2, comma 1 del decreto 3 luglio 2003, ai progetti che risultavano non cofinanziati o cofinanziati parzialmente per carenza di risorse, presentati dalle associazioni presenti nel CNCU e dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Infatti con decreto del 25 novembre 2003 sono state distribuite le nuove risorse assegnate alla Linea 2 dal decreto del 19 novembre 2003 pari a € 3.721.865,00, e le risorse non completamente utilizzate per cofinanziare i progetti di rilevanza regionale € 170.848,00 (pari complessivamente ad € 3.892.713,00) nel seguente modo:

Ulteriori risorse assegnate	Destinazione		
€ 205.000,00	Copertura degli oneri derivanti dall'attività delle Commissioni di verifica		
	Cofinanziamento, in misura proporzionale al fabbisogno non coperto dei progetti ritenuti idonei e collocati, nelle rispettive graduatorie, in ordine successivo a quelli già cofinanziati:		
€ 1.877.161,16	proposti dalle Associazioni dei consumatori presenti nel CNCU		
€ 1.639.703,44	proposti dalle Regioni e province autonome per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori		
€3.892.713,00	Totale		

A seguito di tale riattribuzione di risorse, è stato concesso, in via provvisoria, il cofinanziamento a ulteriori 10 progetti, 6 per quanto riguarda le associazioni di consumatori presenti nel CNCU e 4 progetti presentati da Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

I progetti cofinanziati integralmente sono stati 84, di cui 26 relativi alle Associazioni di consumatori presenti nel CNCU, 29 presentati dalle Regioni e Province Autonome, 29 presentati dalle Associazioni di consumatori presenti sul territorio.

Infine, il 19 dicembre 2003 è stato concesso, in via provvisoria, il cofinanziamento in misura ridotta nei limiti delle risorse residue ai due progetti immediatamente posizionati di seguito

all'ultimo integralmente cofinanziato (art. 2, comma 2 d.d. 3 luglio 2003), presentati, rispettivamente, da Lega Consumatori, associazione presente nel CNCU e dalla Regione Lombardia, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del decreto 3 luglio 2003

La tabella che segue riassume la situazione che si è determinata al termine del procedimento per ognuna delle tipologie di progetti ammessi al cofinanziamento.

	Progetti di rilevanza nazionale	Progetti di rilevanza regionale	Progetti di Regioni e Province Autonome	Totale
Soggetti proponenti	14	36	17	67
Domande di cofinanziamento	38	66	46	150
Progetti Idonei	38	29	43	110
Progetti cofinanziati	26	29	29	84
Progetti cofinanziati in misura ridotta	1		1	2
Progetti idonei non ammessi al cofinanziamento	11	0	13	24

Per quanto attiene alle materie di intervento, il prospetto di seguito mostra quanti progetti sono stati presentati per ognuna delle materie previste, alcuni progetti hanno riguardato due o più materie, per questo il numero di progetti presentati (150) non coincide con il numero dei progetti presentati per materia (252).

Materie di intervento	Progetti di rilevanza nazionale	Progetti di rilevanza regionale	Progetti delle regioni e province autonome	Totale progetti per materia
Etichettatura e pubblicità	10	8	10	28
Qualità	11	21	12	44
Sicurezza	11	13	11	35
Iinformazione su prezzi e tariffe	12	22	12	46
RC-Auto	5	5	5	15
Strumenti normativi dei diritti dei consumatori	9	2	13	24
Azioni a tutela dei consumatori		28	14	42
Altro			18	18
Totale	58	99	95	252

In base alle dichiarazioni sui tempi di realizzazione dei progetti, rilasciate in fase di domanda di cofinanziamento, 7 iniziative dovrebbero concludersi entro la fine del 2004, di cui una prima del 30 aprile.

La tabella che segue riepiloga i provvedimenti di impegno emessi:

	LINEA 2	Importi in €			
	Cofinanziamento				
	(fino ad un massimo pari al 70% delle spese previste) d	li:			
a) progetti di rilevanza nazionale, proposti dalle Associazioni dei					
consum	atori presenti nel CNCU				
al	d.d. 17-11-2003 ammissione provvisoria n. 20 progetti	9.717.810,07			
a 2	d.d. 25-11-2003 ammissione provvisoria n. 6 progetti	2.064.545,00			
a3	d.d. 19-12-2003 ammissione provvisoria parziale n. 1 progetto	185.997,88			
	Totale a)	11.968.352,95			
b) pro	getti di rilevanza regionale, proposti dalle Associazioni dei				
consum	atori presenti sul territorio,				
b1	d.m. 17-11-2003 ammissione provvisoria n. 29 progetti	3.629.152,00			
	Totale b)	3.629.152,00			
· • ·	getti proposti dalle Regioni per il completamento di iniziative late a favore dei consumatori.				
cl	d.m. 17-11-2003 ammissione provvisoria n. 25 progetti	9.832.013,00			
c2	d.m. 25-11-2003 ammissione provvisoria n. 4 progetti	1.698.000,00			
c 3	d.m. 22-12-2003 ammissione provvisoria parziale n. 1 progetto	189.347,69			
		11.719.360,69			
	Totale c)				
d) con	amissioni di verifica				
d1	d.m. 10 -12-2003 nomina n. 84 commissioni	384.966,00			
d2	d.m. 24-12-2003 nomina n. 2 commissioni	8.101,38			
	Totale d)	393.067,38			
	TOTALE BARRONIATO LINEA OV	27.709.933,02			
	TOTALE IMPEGNATO LINEA 2) FONDI DISPONIBILI	27.721.865,00			
	1 ONDI DIGI ONIDICI	21.121.000,00			
	DIFFERENZA	11.931,98			

3.5.4 Erogazione della prima quota

I soggetti beneficiari che hanno richiesto la prima quota del cofinanziamento a titolo di anticipazione, pari al 40%, come previsto dall'art. 12, comma 1 del d.d. 3 luglio 2003, sono stati 70 ed il loro dettaglio è riportato nella tabella che segue.

La Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha provveduto ad esaminare le richieste di anticipazione, le polizze assicurative e le fideiussioni bancarie pervenute, a verificarne la validità dal punto di vista formale e sostanziale e a richiedere l'eventuale regolarizzazione.

Si riporta di seguito la situazione delle richieste di anticipazione presentate alla data del 9 giugno 2004 e l'ammontare delle somme erogate a seguito della verifica effettuata dal competente ufficio presso la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori:

	Progetti cofinanziati	Ammontare totale del cofinanziamento	Richieste di anticipazione	Somme erogate a titolo di anticipazione
Progetti di rilevanza nazionale	27	€ 11.968.352,95	21	€ 3.720.981,60
Progetti di rilevanza regionale	29	€ 3.629.152,00	24	€ 1.263.117,10
Progetti proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano	30	€ 11.719.360,69	25	€ 3.898.619,57
TOTALI	86	€ 27.316.865,64	70	€ 8.882.718,27

A fronte delle 70 richieste di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione sono stati predisposti i decreti di erogazione con i mandati di pagamento per 68 progetti.

Con riferimento ai restanti due progetti, prima di procedere all'erogazione dei fondi, si è ritenuto opportuno chiedere, all'associazione di consumatori Codacons, chiarimenti in ordine alla notizia, data dagli organi di informazione, relativa alla costituzione di un partito politico denominato LISTA CONSUMATORI – CODACONS.

La sussistenza di un rapporto tra l'associazione dei consumatori e il movimento politico potrebbe configurare un contrasto dell'erogazione dei contributi con la disciplina del finanziamento pubblico dei partiti (stante il divieto di cui all'art. 7 della legge n.195/74) nonché, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie potrebbe essere valutata ai sensi dell'art. 2 della legge 291 del 1998 che definisce le associazioni di consumatori "formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti".

In relazione ai quesiti posti dai soggetti beneficiari sulla fase di rendicontazione, è stato predisposto il documento: "Linee guida per le fasi di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti ammessi a cofinanziamento, ai sensi dell'art. 11 del d.d. 3 luglio 2003" successivamente inviato ai soggetti beneficiari.

3.5.5 Contenzioso

A seguito dei decreti del 12 novembre 2003 con cui sono state formate le tre graduatorie relative alle tre tipologie di progetti presentati e con cui sono stati individuati i progetti idonei e ammessi al cofinanziamento, si sono verificati i seguenti fatti:

- l'associazione A.U.A. (Associazione Utenti Auto - associazione presente sul territorio) ha presentato ricorso davanti al TAR del Lazio, contro la Regione Veneto e il Ministero delle attività produttive, con cui richiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione con relativa sospensiva, in data 29 aprile 2004 si è tenuta udienza innanzi al TAR del Lazio che ha respinto l'istanza di sospensiva;

- l'associazione AUSTEL ha presentato istanza di accesso ai provvedimenti relativi alla concessione del cofinanziamento alle altre Associazioni al fine di effettuare il monitoraggio e controllo dei relativi progetti; a seguito del diniego da parte di questa Amministrazione, l'AUSTEL ha presentato ricorso al TAR Lazio che ha respinto la richiesta.

Si ha notizia inoltre che l'associazione Codacons ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, con richiesta di sospensiva, contro il provvedimento con cui la Regione Lazio ha escluso un progetto dell'associazione non accogliendolo tra quelli che la Regione ha presentato per il cofinanziamento come propria iniziativa. In data 21/07/2004 il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo sulla domanda cautelare.

3.5.6 Verifiche e monitoraggio

Con decreto del 14 novembre 2003 del Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono state emanate le disposizioni sulla nomina e sul funzionamento delle Commissioni di accertamento. Ai sensi dell'art. 13 del d.d. 3 luglio 2003, le Commissioni sono nominate al fine di acquisire le informazioni da fornire alle Commissioni parlamentari ed incaricate di verificare presso i soggetti beneficiari lo stato di avanzamento del progetto, il successivo completamento e le spese sostenute.

In base alle disposizioni del d.m. 14 novembre 2003, le Commissioni:

- entro il mese di febbraio di ogni anno, predispongono una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, che servirà da base per la predisposizione di una relazione finale da trasmettere alle Commissioni parlamentari;
- entro 120 giorni dalla comunicazione della completa realizzazione del progetto, provvedono alla verifica dello stesso e delle spese sostenute sulla base della documentazione inoltrata dal soggetto beneficiario;
- redigono, inoltre, un verbale di verifica.

Contestualmente al decreto del 14 novembre 2003, è stato predisposto il disciplinare per la verifica presso i soggetti beneficiari dello stato di avanzamento del progetto e della sua realizzazione.

Il disciplinare prevede che l'accertamento persegue l'obiettivo di:

- verificare presso i soggetti beneficiari sia lo stato di avanzamento del progetto che la sua completa realizzazione, permettendo così all'Amministrazione di adottare i necessari provvedimenti in ordine agli importi del cofinanziamento concesso in via provvisoria;
- acquisire, ai sensi dell'art. 4 del decreto 26 maggio 2003, le informazioni da fornire alle Commissioni parlamentari della Camere dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia.

A tali fini

- l'ufficio competente presso la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori consegni al presidente della Commissione l'intero carteggio relativo al progetto;
- la Commissione, esaminata la documentazione, fissi le date dell'accertamento da effettuarsi presso il soggetto beneficiario, la verifica può consistere in una o più visite;
- le date previste per l'accertamento siano comunicate al soggetto beneficiario 15 giorni prima;

- concluso l'accertamento, la Commissione rediga il verbale riferendo in particolare sui tempi e sulle modalità di realizzazione del progetto, sulle spese sostenute indicandone la tipologia, la pertinenza al progetto, le condizioni di ammissibilità.

Per ognuno dei progetti ammessi al cofinanziamento, il Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha nominato una Commissione di accertamento composta da due soggetti.

È in fase di redazione il regolamento cui dovranno attenersi le Commissioni di accertamento durante le fasi di verifica.

3.6 L'attuazione della linea 3 del d.m. 26 maggio 2003

Alla Linea 3 sono state assegnate risorse per un importo pari a € 2.500.000 per la realizzazione di un primo modulo di una banca dati in materia di prezzi di beni e servizi finalizzate all'attività del Comitato tecnico dell'Osservatorio dei prezzi.

In base alle indicazioni del Comitato tecnico si è proceduto ad analisi preliminari utilizzando dati forniti da una rilevazione della Società Nielsen.

In generale l'obiettivo del Ministero delle attività produttive è la realizzazione di un Osservatorio in grado di fornire gli strumenti più idonei per garantire un'informazione quanto più diffusa al consumatore sul livello dei prezzi e delle tariffe per attivare eventuali meccanismi che aumentino il grado di concorrenza.

In particolare ci si propone di fornire informazioni omogenee ed attendibili sul livello dei prezzi di un panel di beni di largo consumo e di servizi, sulla loro dinamica e sulla loro varianza, sui meccanismi di formazione dei prezzi. Le principali finalità perseguite sono infatti:

- -) informare il consumatore sul livello prevalente dei prezzi dei beni e servizi compresi nel panel in modo da migliorarne la capacità di scelta;
- -) contrastare percezioni aneddotiche, spesso amplificate dai media, su prezzi rilevati occasionalmente che aiutano a determinare aspettative di inflazione che si autorealizzano: se al pubblico si comunicano aumenti dei prezzi di qualche prodotto, rilevati solo in casi isolati presentandoli come prevalenti, si crea una disinformazione che facilita l'effettiva generalizzazione degli aumenti;
- -) individuare movimenti anomali di prezzo per i prodotti ed i servizi osservati, in modo da analizzarne la natura ed orientare i possibili provvedimenti. Le variazioni di prezzo anche consistenti possono essere infatti spiegabili da:
 - a. variazioni dei costi di produzione,
 - b. fenomeni di mercato, cioè divari consistenti tra domanda e offerta,
 - c. comportamenti distorcenti il mercato come collusioni tra produttori e venditori o barriere all'entrata nei mercati che riducono il grado di concorrenza.

L'ultima finalità sarà raggiunta affiancando al monitoraggio, per un campione ristretto di prodotti rappresentativi, una analisi sul processo di formazione dei prezzi e sui meccanismi di trasmissione delle variazioni di prezzo della produzione fino al consumo, analisi in parte già avviata dal Ministero.

Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto è prevista la realizzazione delle 6 fasi operative di seguito descritte ed un'attività continuativa di "Accompagnamento e monitoraggio del progetto", che copre l'intera durata, nel cui ambito saranno definite anche le modalità per la gestione a regime dell'Osservatorio dopo la conclusione del progetto stesso.

	Fasi	
Numero	Descrizione	Tempi di realizzazione
1	Progettazione del Network Informativo e della Banca Dati dell'Osservatorio.	Gennaio- giugno 2004
2	Realizzazione di una prima componente della Banca Dati dell'Osservatorio	Gennaio- giugno 2004
3	Realizzazione del Network Informativo e sua operatività	Aprile 2004- giugno 2005
4	Realizzazione Banca Dati e sito internet dell'Osservatorio	Luglio 2004- marzo 2005
5	Sviluppo di metodologie e strumenti econometrici per l'analisi del processo di formazione dei prezzi	Gennaio 2004- giugno 2005
6	Studi e analisi di supporto al Comitato	Gennaio 2004- giugno 2005

In data 3 agosto 2004 il sito Internet dell'Osservatorio, denominato <u>www.maposserva.it</u>, è diventato operativo ed è attualmente in corso al sua implementazione. In allegato è riportata la relazione dell'Osservatorio relativa al mese di settembre 2004

La Linea 3 presenta la seguente situazione contabile:

LINEA 3		
Realizzazione di un primo modulo di una banca dati in materia di	prezzi di beni	e servizi
finalizzata all'attività del Comitato tecnico dell'Osservatorio dei p	orezzi	
	Importo impegnato (€)	Importo liquidato (€)
Studio preliminare Nielsen	18.000	18.000
Creazione banca dati -Convenzione IPI	2.482.000	744.480
totale	2.500.000	762.480

4 Gli interventi del 2004

4.1 Il Fondo di garanzia per il credito al consumo -d.m. 22 dicembre 2003.

Di seguito alla comunicazione dell'Antitrust n. 29795/03 del 21 ottobre 2003, che ha trasmesso la documentazione delle sanzioni versate fino al 15 ottobre 2003, è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, in data 5 novembre 2003, la riassegnazione di €

16.629.951,61 al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Contemporaneamente, in attesa del provvedimento formale di riassegnazione di tali fondi, si è ritenuto di dover modificare il precedente iter anticipando la richiesta del parere alle competenti Commissioni parlamentari al fine di ridurre i tempi della procedura e poter assumere l'impegno entro il 31 dicembre 2003, trattandosi di fondi di parte corrente altrimenti destinati ad economie di bilancio.

Le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei Deputati. Con decreto n. 133223 del 18 dicembre 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze ha invece provveduto a riassegnare l'importo complessivo di € 16.629.951,61.

Successivamente, con decreto del Ministro delle attività produttive del 22 dicembre 2003, tale importo è stato destinato al sostegno dell'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), non superiore a € 15.000,00, determinato ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Il D.M. 22 dicembre 2003 prevede inoltre:

- che tale iniziativa debba essere attuata tramite la costituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito al consumo, accordando una garanzia pari al 50%, con un limite di € 1.500,00, sul finanziamento concesso da banche o da società finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993;
- all'art.2, co.1, che il Fondo sia costituito presso l'Istituto per la Promozione Industriale, con propria contabilità separata;
- all'art.2, co. 2, che con successivo decreto ministeriale siano approvate su proposta dell'IPI le modalità di gestione del Fondo;
- all'art.2, co. 3, che siano disciplinati con apposita convenzione i rapporti reciproci tra IPI e MAP, l'attività di controllo e monitoraggio, nonché le modalità di trasferimento delle risorse;
- all'art. 2, co. 2, che le richieste di accesso al Fondo di garanzia debbano essere esaminate secondo un criterio cronologico, che restino esclusi dalla garanzia i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, e che nelle modalità di gestione del Fondo si prevedano misure atte a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi. Ciò in virtù delle osservazioni rilevate nel parere della Camera dei Deputati dell'11 dicembre 2003.

Con decreto del Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 22 dicembre 2003 è stato impegnato a favore dell'IPI l'importo di € 16.629.951,61.

Da quel momento, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'IPI hanno tenuto una serie di incontri, che hanno visto coinvolte l'ABI e l'ASSOFIN, al fine di definire linee d'azione condivise dal settore del credito chiamato alla attuazione dell'intervento.

In data 20 maggio 2004 è stata stipulata fra l'IPI ed il Ministero delle attività produttive la convenzione destinata a regolamentare gli impegni reciproci al fine della gestione del Fondo di garanzia. Ai sensi della convenzione l'IPI provvede:

- a) alla gestione di detto Fondo attraverso l'affidamento ad un soggetto terzo individuato nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. Per lo svolgimento dell'eventuale gara d'appalto l'IPI dovrà curare, in accordo con il MAP:
 - l'aggiudicazione della gara che sarà effettuata a cura di una Commissione di aggiudicazione e collaudo all'uopo costituita che prevede fra i componenti un rappresentante designato dalla Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori del MAP;
 - gli adempimenti relativi al conferimento dell'incarico (contratto) all'organismo aggiudicatario chiamato a svolgere le funzioni di gestore del Fondo;
- b) alla realizzazione del sistema informativo per la gestione del Fondo;
- c) all' impostazione del controllo e monitoraggio delle attività svolte dal gestore del Fondo;
- d) a predisporre bando di gara per l'individuazione della banca depositaria del Fondo;
- e) al monitoraggio e la verifica delle attività svolte dal predetto organismo.

Per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'IPI è stato autorizzato a utilizzare, nel limite di euro 500.000,00, le risorse pari a € 16.629.951,61 assegnate dall'art.2, co. 1 del D.M. 22 dicembre 2003, con l'obbligo di far affluire alle disponibilità del Fondo le eventuali somme che alla presentazione del rendiconto risultassero non utilizzate. Per gli oneri riferiti alle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera e) è stato previsto il ricorso agli interessi maturati sull'importo del Fondo.

Sono stati inoltre individuate le seguenti modalità di erogazione all'IPI delle risorse:

- a- L'importo di 16.129.951,61 euro sarà trasferito a seguito dell'individuazione da parte dell'IPI, tramite procedura ad evidenza pubblica, della Banca depositaria.
- b-L'importo massimo di 500.000,00 euro verrà versato all'IPI con le seguenti modalità:
 - il 30% dell'importo totale, a titolo di anticipazione entro 60 giorni dalla registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione presso l'Ufficio Centrale di Bilancio;
 - il 50% all'avvio della realizzazione del sistema informativo e dell'impostazione dell'attività di controllo e monitoraggio;
 - la restante quota entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'IPI di un rapporto finale sulle attività svolte e previa rendicontazione.
- c- Per la copertura dei costi relativi all'attività di controllo e monitoraggio l'IPI è autorizzato a utilizzare con scadenza trimestrale gli interessi che maturano sull'importo del Fondo.
- L'IPI, inoltre, è tenuto a svolgere l'attività di controllo e monitoraggio che dovrà, in particolare, evidenziare:
 - a. l'attività svolta dal gestore del Fondo, anche con riferimento alle modalità di gestione previste;
 - b. valori quantitativi e qualitativi dell'utilizzo del Fondo;
 - c. analisi statistiche che tengano conto delle principali variabili presenti (territorio, classi di reddito, importo dei finanziamenti, soggetto concedente il prestito);
 - d. statistiche sulle eventuali insolvenze.

Per quanto concerne la definizione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'IPI, nel quadro degli incontri anzidetti, hanno acquisito le posizioni di ABI e ASSOFIN.

A conclusione di tali contatti il Presidente dell' IPI, in data 24 maggio, ha trasmesso la proposta contenente le modalità di gestione del fondo. In particolare è stato previsto:

- 1. che i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo siano le banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le società finanziarie, controllate da banche, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione e ricevuto dall'IPI le istruzioni e le modalità tecniche necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore del Fondo
- 2. che i soggetti beneficiari appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo ISEE non superiore ad Euro 15.000,00 producano la seguente documentazione, ai fini dell'ammissione al Fondo:
 - a. apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - b. valida attestazione, rilasciata dall'INPS o, in alternativa, dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dalle amministrazioni pubbliche alle quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini della determinazione dell'ISEE, riportante il contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
 - c. dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni di consumo durevoli.
- 3. che le operazioni di credito siano regolate ad un *TAEG* non superiore al "*TAEG* credito al consumo", rilevato dalla Banca d'Italia (Supplementi al Bollettino Statistico, Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari, Tav. 19, Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro alle famiglie: nuove operazioni; pagina internet: www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione), relativo al mese precedente a quello di *erogazione* del *credito al consumo*;
- 4. che le operazioni di credito prevedano un piano di rimborso a rate mensili e che il numero delle rate non possa essere inferiore a 12 né superiore a 48;
- 5. che l'ammissione delle operazioni di credito al consumo alla garanzia del Fondo avvenga con modalità esclusivamente telematiche, stabilite dall'IPI e comunicate ai soggetti richiedenti. Analogamente, fatta eccezione per le procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario inadempiente, ogni comunicazione tra i soggetti richiedenti e il gestore avviene esclusivamente con le medesime modalità telematiche;
- 6. ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate. Il gestore effettua le procedure di recupero per conto dell'IPI e invia allo stesso, entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso.

Tali modalità di gestione del Fondo sono state approvate con decreto del Ministro delle attività produttive del 14 giugno 2004, pubblicato in G.U. n. 145 del 23 giugno 2004, contestualmente al D.M. 22 dicembre 2003.

L'iniziativa è stata, inoltre, presentata presso l'Associazione Bancaria Italiana nel corso di un convegno tenutosi il 19 luglio 2004, cui hanno partecipato il Ministro Antonio Marzano, il Direttore Generale dell'ABI e rappresentanti di numerosi istituti di credito e società finanziarie.

Successivamente, l'IPI ha avviato le procedure di aggiudicazione della gara indetta per la realizzazione del sistema informatico operante via internet, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 31 agosto 2004, nonché di aggiudicazione della gara per la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo di garanzia, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto, invece, il 24 settembre 2004.

Per quanto riguarda il sistema informatico, è attualmente in corso la stipula del contratto con la società Cyborg aggiudicataria del bando. A partire dalla data di stipula, la società avrà a disposizione, per la realizzazione del citato sistema informatico, 45 giorni lavorativi: 10 giorni sono destinati all'attività di analisi, 30 giorni allo sviluppo del sistema e 5 giorni ai test di integrazione finale e al conseguente rilascio definitivo del sistema. E', pertanto, prevedibile che il sistema possa entrare in operatività entro il prossimo mese di dicembre. La gara di aggiudicazione per la gestione finanziaria è, al contrario, andata deserta.

A tal proposito, si osserva che l'art. 14 del citato decreto ministeriale 14 giugno 2004, di regolamentazione della gestione del Fondo, prevede che banche e società finanziarie da queste controllate versino al Fondo una commissione "una tantum" pari a 3 euro per ogni operazione di credito al consumo ammessa alla garanzia. L'IPI è autorizzato ad utilizzare tali somme accantonate per remunerare il soggetto gestore del Fondo. In considerazione dell'assenza di partecipanti alla gara di aggiudicazione, si ritiene opportuno procedere a breve ad una modifica del disposto dell'art. 14, così da innalzare fino a € 6 l'ammontare dalla commissione dovuta dai soggetti richiedenti.

5. Le problematiche attuative

5.1 – Di carattere generale

A livello generale è da evidenziare che i tempi richiesti per l'espletamento delle diverse fasi previste per l'utilizzazione delle risorse provenienti dalle sanzioni Antitrust rendono difficoltoso il loro impiego nell'anno di competenza, per cui si dovrebbe garantire la loro permanenza nell'apposito Fondo almeno per l'anno successivo a quello di riassegnazione.

Ciò con riferimento anche dalla natura variabile e incerta della fonte di "copertura finanziaria" del Fondo in esame il cui utilizzo necessita di una attenta programmazione al fine di evitare il concentrarsi degli interventi nei soli periodi successivi all'accertamento dell' entrata (versamento degli importi relativi alle sanzioni) e non alle affettive esigenze, a scapito dell'efficacia e dell'efficienza della spesa.

Sarebbe, pertanto, necessaria una norma destinata ad assicurare la conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi a capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" del Ministero delle attività produttive, alimentato con le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato.

Si precisa che <u>la norma che si intende proporre non prevede alcun onere aggiuntivo</u> a carico del bilancio in quanto il capitolo di spesa è finanziato attraverso la riassegnazione di somme, appositamente finalizzate, che affluiscono all'entrata.

"All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

3. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell'anno di riassegnazione, permangono nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 anche nell'anno successivo a quello in cui sono state riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive."

5.2 - Con riferimento al decreto del 3 luglio 2003

Un punto di criticità è parso quello relativo alla distribuzione delle risorse destinate a progetti che abbiano rilevanza locale e che siano, quindi, sviluppati da soggetti diversi da quelli presenti nel CNCU.

A tal proposito si riportano i punti del decreto 3 luglio 2003 ritenuti critici da questo punto di vista:

- a) ammissione al cofinanziamento di progetti di rilevanza nazionale proposti da associazioni di consumatori presenti nel CNCU: per questa tipologia di progetti, l'art. 6, comma 3 specifica che sono ammesse le spese relative ad attività eseguite, in relazione al progetto, dalle associazioni dotate di autonomia giuridica e contabile, che siano emanazione locale, federate o comunque connesse con il soggetto proponente, ovvero i cui associati siano computati ai fini del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra quelli del soggetto proponente;
- b) ammissione al cofinanziamento di progetti di rilevanza regionale che siano stati presentati da associazioni di consumatori presenti sul territorio: per questa tipologia di progetti, l'art. 4, comma 1, lettera b) precisa che sono comunque escluse le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano emanazione locale federate o comunque connesse con una delle associazioni presenti nel CNCU alla data di pubblicazione dello stesso decreto ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra quelli di una delle medesime associazioni presenti nel CNCU:
- c) ammissione al cofinanziamento di progetti proposti dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori: per questa tipologia di progetti, la circolare esplicativa del 31 luglio 2003 (G.U. 7 agosto 2003, n. 182) ha precisato al punto 1 che "deve riconoscersi alle regioni e province autonome la possibilità di attuare gli interventi, che saranno ritenuti ammissibili al cofinaziamento, utilizzando modalità, strumenti e strutture coerenti con le disposizioni di ognuna. Appare quindi plausibile il ricorso ad Enti strumentali regionali o ad altri organismi pubblici o privati ritenuti idonei allo scopo, a prescindere dal possesso della personalità giuridica".

In base a quanto sopra esposto è emersa la possibilità che le associazioni di consumatori dotate di autonomia giuridica e contabile che siano emanazione locale, federate o comunque connesse con quelle presenti nel CNCU possano realizzare comunque dei progetti in ambito locale per due vie: eseguendo attività per conto dell'associazione nazionale e/o per conto dell'Amministrazione locale beneficiaria del cofinanziamento. Mentre la prima ipotesi è consentita dallo stesso d.d. 3 luglio 2003 (art 6, comma 3), la seconda si configura come possibile elusione del divieto espressamente previsto dall'art. 4 del d.d. 3 luglio 2003.

Allo stesso modo sarebbe possibile, per le associazioni locali, federate e non, aggirare il limite di importo massimo di cofinanziamento fissato pari ad € 150.000, per i progetti di rilevanza regionale, attraverso la realizzazione di un progetto per conto della Regione o Provincia Autonoma beneficiaria del cofinanziamento per il quale il limite è invece di € 500.000.

5.3 - Per il credito al consumo

L'inserimento di alcuni vincoli essenziali nella definizione del testo del decreto ministeriale del 22 dicembre 2003 induce a formulare un duplice ordine di osservazioni.

In primo luogo, si rileva che in base alla finalizzazione contenuta nel d.m. emerge la natura di mutuo di scopo del finanziamento, anziché di prestito personale, in quanto possono essere garantiti esclusivamente prestiti utilizzati per l'acquisto di beni di consumo durevoli.

Nel caso di acquisto e finanziamento tramite finanziaria presso punti vendita tale scopo è verificato contestualmente. La concessione di finanziamenti da parte di banche sarebbe invece ulteriormente aggravata di costi aggiuntivi per la verifica, questa volta successiva, di un bene di consumo durevole. Di qui la necessità di prevedere che i soggetti beneficiari sottoscrivano una dichiarazione di impegno ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli.

In secondo luogo è stato fatto notare che la limitazione del beneficio ad una sola operazione per nucleo familiare sarebbe troppo restrittiva e limitativa in quanto non consentirebbe l'utilizzo del massimale garantibile, nel caso di acquisto presso un punto vendita di beni di valore non elevato.

Tali aspetti saranno oggetto di attento monitoraggio al fine di proporre le necessarie ed eventuali modifiche per una completa attuazione dell'intervento.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER QUADRI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E RESPONSABILI REGIONALI

Progetto di formazione professionale promosso e finanziato dal

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)

in collaborazione con

L'Università degli Studi della Calabria
L'Università degli Studi di Torino
L'Università degli Studi di Bologna
L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Indagine sulla Qualità Percepita

Introduzione

In accordo con quanto stabilito dall'art.148 della legge 388/2000, le sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono accantonate in un apposito fondo da utilizzare per attività a vantaggio dei consumatori. Di tale fondo il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ha beneficiato, per l'anno finanziario 2003/2004, per un importo pari a € 1.100.000,00 da destinare al finanziamento di azioni dirette del Consiglio. Nell'ambito di tale attività, la promozione e lo sviluppo della formazione in materia di consumerismo ha costituito uno degli obiettivi principali che il CNCU ha voluto perseguire.

Il Consiglio ha, infatti, promosso e finanziato un ambizioso progetto di formazione specialistica dedicato ai quadri delle Associazioni dei Consumatori e ai funzionari delle Regioni competenti in materia di tutela dei consumatori/utenti.

L'iniziativa è nata dalla ferma convinzione che la crescita del consumerismo passi per la formazione degli operatori del settore, ossia di coloro che operano direttamente a favore dei consumatori come interlocutori sia delle aziende pubbliche e/o private che delle istituzioni.

È per questo che si è pensato ad un percorso che consentisse un adeguato approfondimento delle tematiche di maggiore impatto sui cittadini/utenti senza tuttavia richiedere un eccessivo sacrificio, in termini di tempo, a coloro che intendessero partecipare.

A tal fine, il corso è stato strutturato in quattro moduli, una settimana al mese, e si è svolto presso quattro diverse Università, individuate secondo un criterio di specializzazione delle stesse nei diversi aspetti del consumerismo. Seguendo tale criterio sono state individuate le Università che avevano già da tempo intrapreso studi e ricerche in questo campo, ossia l'Università della Calabria di Cosenza, l'Università di Torino, l'Università di Bologna e l'Università la Sapienza di Roma, che, oltre ad aver collaborato alla microprogettazione dei diversi programmi e alla loro realizzazione, si sono occupate anche dell'organizzazione logistica.

L'intento è stato anche quello di mettere in contatto e far collaborare le Università che avevano individualmente approfondito la ricerca in campo consumeristico, situate in differenti aree del nostro Paese, in modo tale da creare un vero e proprio network nazionale.

Si è trattato, pertanto, di un corso itinerante che, secondo il programma concordato, ha previsto due giornate uguali per tutti i moduli, seppure affrontate da docenti diversi e dunque da diversi punti di vista, dedicate all'introduzione al tema della tutela dei consumatori: la storia del consumerismo, i diritti fondamentali del consumatore-utente, la legislazione nazionale e gli sviluppi della normativa

comunitaria, sono stati i temi conduttori che hanno affiancato quelli che ogni Università ha poi approfondito nelle successive quattro giornate.

In particolare l'Università della Calabria, ha curato il modulo giuridico dal titolo "Il mercato ed il diritto dei consumi", che si è tenuto dal 22 al 27 marzo 2004.

L'Università di Torino, nel modulo "Regole del mercato unico europeo e tutela economica del consumatore" ha affrontato la tutela dei consumatori da un punto di vista economico e contrattuale e si è tenuto dal 19 al 24 aprile 2004 presso il Centro Universitario per il Commercio Europeo ed Estero.

Il terzo modulo "Mercato, Diritti e Consumi: le tutele di settore" è stato organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna e si è svolto dal 24 al 29 maggio 2004 presso la sede di Rimini. Il corso ha approfondito i progressi nella tutela dei consumatori ma anche e soprattutto delle criticità che ancora esistono, nel settore del trasporto pubblico locale, nel settore turistico, nel settore alimentare e nel settore dell'elettricità e del gas.

L'ultimo corso, a cura del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione de La Sapienza di Roma e dal titolo "Com-Sumo. Il ruolo del consumatore nella società della comunicazione", infine, ha affrontato il tema della comunicazione, sia come strumento di informazione e conoscenza rivolto ai consumatori e utenti sia per fornire agli interlocutori gli strumenti per riconoscere e quindi contrastare le pratiche di comunicazione ingannevole.

Ai corsi hanno partecipato tutte le associazioni presenti nel Consiglio Nazionale Consumatori Utenti con almeno due rappresentati per associazione nonché un rappresentate per le Regioni, per un totale di 40 partecipanti per ciascun corso.

Per il CNCU, questa è stata la prima esperienza di formazione interdisciplinare seguita direttamente e in stretta collaborazione con alcune delle maggiori Università italiane e a termine dell'intero progetto si può ben dire di aver ottenuto un considerevole successo. In primo luogo si è riuscito ad intraprendere un dialogo costruttivo e importante tra il mondo accademico, quello istituzionale e il mondo delle associazioni anche locali. Inoltre è stato fatto il primo passo verso una formazione specialistica approfondita e coerente con le continue evoluzioni del campo oggetto di studio, che si basa non sul semplice trasferimento di nozioni, ma sullo scambio di conoscenze ed esperienze tra coloro che affrontano la tutela dei consumatori da un punto di vista dottrinale e coloro che si adoperano per la concretizzazione della stessa.


NOTA TECNICA


Nell'ambito dei quattro corsi, a tutti i 40 partecipanti è stata somministrata una scheda di rilevazione della qualità percepita (all. 1), con lo scopo di raccogliere le loro impressioni rispetto alle principali variabili qualitative dei corsi stessi. Ciò al fine di cogliere gli aspetti maggiormente apprezzati, nonchè far tesoro delle critiche, e trasformare quello che è stato un ambizioso esperimento, in un progetto guida per le future attività di formazione.


I risultati delle suddette schede, rilevati su un campione sufficientemente rappresentativo (percentuale media di restituzione delle schede compilate pari a 73%), sono di seguito presentati in forma di grafico (all. 2) per una più agevole consultazione ed una immediata comprensione. I grafici si riferiscono alla valutazione analitica per ogni corso ed una valutazione comparativa tra i quattro corsi, mediante il confronto tra le diverse variabili considerate e i punteggi medi conseguiti da ognuno di essi.


È stata adoperata una scala di valutazione crescente da 0 a 5.

Come si evince dai risultati presentati, tutti i corsi hanno ottenuto un punteggio superiore alla sufficienza e dal dialogo instaurato sia con i docenti che con i partecipanti abbiamo con soddisfazione raccolto l'auspicio che momenti di formazione come questo non rimangano eventi isolati.










© coseza © torino □ bologna MORNETH WOOD CITY SILSEDOT COULAND STANDS ON O ANBOOK S TAPITON IN PAINT PAINT PAINT FAITH MIT OLNSMONO, OHOLON ? ENSSTANIOS MOINTENADOS 1 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 1,0

confronto dettagliato tra i 4 corsi




Stato di avanzamento al 31-7-04

PROGETTI COFINANZIATI AI SENSI DEL DM 3 LUGLIO 2003

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTI AL 31-7-04

Stato di avanzamento Progetti al 31-7-04 (dati espressi in valore assoluto)




PROGETTI COFINANZIATI AI SENSI DEL DM 3 LUGLIO 2003

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTI AL 31-7-04

Beneficiari	Valori a preventivo	Avanzamento in valore assoluto	Avanzamento %
CNCU	€ 18.363.301,02	€	11%
ASSOCIAZIONI LOCALI	€ 5.269.174,40	€ 1.007.571,09	19%
REGIONI E PROV.	€ 17.660.064,52	€ 1.841.559,31	10%
TOTALI	€ 41.292.539,94	€ 4.889.928,51	12%

Progetti cofinanziati ai sensi del DM 3 luglio 2003



STATO AVANZAMENTO - PROGETTI

	CNCU	ASSOCIAZIONI LOCALI	REGIONI E PROV.
Macchinari	€ 278.150,13	€ 107.504,68	€ 83.488,13
Software	€ 98.880,68	€ 45.100,00	€ 125.468,95
Servizi di comunicazione	€ 191.984,54 €	€ 160.910,21 €	€ 765.277,66
Consulenze professionali	€ 123.723,24 €	€ 109.457,85	€ 867.324,57
Personale	€ 994.135,75 €	€ 370.369,74	
Spese generali	€ 353.923,77 €	€ 214.228,61	
STATO AVANZAMENTO			
COMPLESSIVO	€ 2.040.798,11 €	€ 1.007.571,09 €	€ 1.841.559,31

Statodi avanzamento dei Progetti delle ASSOCIAZIONI LOCALI al 31-7-04

Tipologie di spesa	Valori a preventivo	Avanzamento in valore assoluto	Avanzamento %
Macchinari	€ 362.782,00	0 € 107.504,68	30%
Software	€ 188.560,00	0 € 45.100,00	24%
Servizi di			
comunicazione	€ 715.100,00	0 € 160.910,21	23%
di cui:			
Divul e comun	€ 634.600,00	0 € 149.055,80	23%
pubblicità	€ 80.500,00	0 € 11.854,41	15%
Consulenze profession	€ 1.080.009,60	0 € 109.457,85	40%
Personale	€ 2.106.191,00	0 € 370.369,74	18%
Spese generali	€ 816.531,80	0 € 214.228,61	26%
TOTALI	€ 5.269.174,40	0 € 1.007.571,09	19%

Stato di avanzamento dei progetti del CNCU al 31-7-04

Tipologie di spesa	Valori a preventivo	Avanzamento in valore assoluto	Avanzamento %
Macchinari	€ 825.580,00	€ 278.150,13	34%
Software	€ 348.788,60	€ 98.880,68	28%
Servizi di			
comunicazione	€ 3.819.582,20	€ 191.984,54	2%
di cui:			
Divul e comun	€ 3.350.582,20	€ 143.140,31	4%
pubblicità	€ 469.000,00	€ 48.844,23	10%
Consulenze profession	€ 1.604.643,15	€ 123.723,24	8%
Personale	€ 8.415.031,48	€ 994.135,75	12%
Spese generali	€ 3.349.675,59	€ 353.923,77	11%
TOTALI	€ 18.363.301,02	€ 2.040.798,11	11%

Costo medio del Personale impiegato nei progetti

TIPOLOGIA DI PERSONALE IMPIEGATO NEI PROGETTI	N.	ORE IN MEDIA LAVORATE	COSTO ORARIO MEDIO	COSTO MEDIO ANNUO
PERSONALE DIRETTO 2003	4,3	474,3	38,3	€ 11.516,09
PERSONALE INDIRETTO 2003	128,0	2.976,0	38,8	€ 14.776.197,12
PERSONALE DIRETTO 2004	11,8	2.123,7	1.032,5	€ 4.844.774,67
PERSONALE INDIRETTO 2004	44,5	1.685,9	128,9	€ 5.269.775,17
TOTALI	188,6	7.259.9	1.238,5	€ 24.902.263,04

Gruppo di lavoro Osservatorio Prezzi

Relazione sull'attività svolta nel I semestre 2004 Progetto Osservatorio Prezzi in attuazione della Convenzione IPI/MAP del 16 dicembre 2003



Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori

Settembre 2004

Obiettivo principale del progetto è quello di realizzare un sistema informativo di monitoraggio sui prezzi dei beni e servizi di largo consumo.

A tal fine i prezzi dei beni vengono rilevati alle diverse fasi di produzione, ingrosso, consumo con la più ampia disaggregazione territoriale possibile.

Il progetto è articolato in sei fasi operative:

- 1. Progettazione del Network Informativo e della Banca Dati dell'Osservatorio Prezzi;
- 2. Realizzazione di una prima componente della Banca Dati dell'Osservatorio Prezzi;
- 3. Realizzazione del Network Informativo e sua operatività;
- 4. Realizzazione Banca Dati e Sito Internet dell'Osservatorio Prezzi;
- 5. Sviluppo di metodologie e strumenti econometrici per l'analisi del processo di formazione dei prezzi;
- 6. Studi e analisi a supporto del Comitato;

Le prime quattro fasi costituiscono i quattro blocchi, essenzialmente sequenziali, con i quali si perviene alla realizzazione dell'Osservatorio. La quinta e la sesta sono fasi di analisi ed approfondimento che si sviluppano longitudinalmente per tutto l'arco del Progetto.

Allo stato attuale di realizzazione del Progetto la prima e la seconda fase possono ritenersi concluse, la terza e la quarta fase sono ad uno stadio avanzato di realizzazione. In particolare con riferimento alla quarta fase si è avviata la progettazione della Banca Dati, nel suo insieme, mentre è stato progettato, realizzato ed "inviato on line" il Sito Internet dell'Osservatorio (www.maposserva.it).

Si sta dando avvio, inoltre, alla quinta fase di attività che, a livello operativo, dipende dalle caratteristiche tecniche e dalla qualità dei dati raccolti.

La sesta fase ha visto impegnato il gruppo di lavoro nella realizzazione di analisi sui prezzi alle diverse fasi a livello nazionale e comparato a supporto dell'attività del Comitato. Il

gruppo di lavoro ha inoltre definitivamente messo a punto un modello per l'analisi dei differenziali di inflazione tra famiglie a seconda dell'area geografica, del reddito, della composizione, della condizione professionale del capofamiglia, del titolo di studio e della classe d'età, aggiornabile mensilmente con la pubblicazione degli indici dei prezzi al consumo dell'ISTAT. I risultati del modello sono stati presentati alla riunione plenaria del Comitato del 4 marzo u.s. ed in un successivo workshop per i membri del Comitato interessati ad approfondire gli aspetti tecnici, metodologici ed informativi, tenutosi il 29 aprile u.s.

Finalità dei workshop tecnici è appunto quella di promuovere un ulteriore momento di riflessione ed analisi tecnico scientifica, con i membri del Comitato interessati, sia sull'andamento dei prezzi alle diverse fasi della distribuzione, che sui diversi temi affrontati nelle riunioni plenarie. Durante il secondo workshop, tenutosi il 28 luglio u.s, è stato affrontato il tema dell'andamento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli alle diverse fasi di commercializzazione nell'ultimo triennio, in Italia ed in Europa.

Per offrire "supporto tecnico qualificato" alla Direzione AMTC, una risorsa è stata inviata - con cadenza bi-settimanale - in servizio al MAP, Ufficio Osservatorio Prezzi, come supporto al Dirigente, dott. Alessandro Serra. Si è dato, contemporaneamente, luogo ad un dialogo continuo tra il Capo progetto e l'Amministrazione.

In supporto alle attività di competenza dell'Ufficio Osservatorio Prezzi, il GdL ha predisposto elaborati complessi, basati sulle rilevazioni dei prezzi effettuate dalla Guardia di Finanza e finalizzate alla revisione degli Studi di Settore.

Analisi di dettaglio delle attività svolte e dello stato di attuazione delle diverse fasi finalizzate alla realizzazione dell'Osservatorio

La prima fase (1) prevedeva, essenzialmente, i seguenti punti:

- a. Individuazione e valutazione delle fonti informative disponibili sui prezzi;
- b. Definizione del paniere di beni e servizi di largo consumo e sua strutturazione operativa ai fini della rilevazione:
- c. Definizione del metodo di rilevazione e disaggregazione territoriale;
- d. Costruzione del network informativo.

I punti a, b e c possono allo stato attuale considerarsi realizzati.

Con riguardo alle fonti di rilevazione, sono state esperite congiuntamente due linee di indagine, quella della rilevazione indiretta attraverso l'acquisizione di fonti già disponibili, dotate di un adeguato grado di rappresentatività, e quella della rilevazione sul territorio da osservatori locali e/o presso gli esercizi distributivi. Questa ultima strada è apparsa subito sostanzialmente inefficace ed inefficiente almeno come unica soluzione, nel senso che, una volta costruito un sistema informativo nazionale con fonti sistematiche, è certamente opportuno raccogliere le informazioni provenienti dal territorio, ma tali dati sono troppo disomogenei per costituire gli elementi di base dell'Osservatorio nazionale.

Con riferimento alla prima linea di indagine esistono al momento attuale sostanzialmente tre fonti sui livelli dei prezzi dotate di un adeguato grado di rappresentatività in termini di esercizi distributivi considerati, quotazioni rilevate, periodicità, disaggregazione territoriale:

- ♦ la rilevazione ISTAT, attraverso gli uffici comunali di statistica, nel quadro della costruzione degli indici dei prezzi al consumo;
- ♦ la rilevazione AC Nielsen sul fatturato e le quantità vendute di un campione di esercizi della Grande Distribuzione Organizzata;
- ♦ la rilevazione IRI Infoscan sul fatturato e le quantità vendute di un campione di esercizi della Grande Distribuzione Organizzata.

Il gruppo di lavoro una volta verificata la disponibilità di massima dell'ISTAT a fornire i dati sui livelli dei prezzi, in numerosi incontri e riunioni, ha proceduto alla valutazione tecnico-economica delle diverse fonti.

Con riferimento ai dati sulla grande distribuzione rilevati con la metodologia scanner, ambedue le rilevazioni, Ac Nielsen ed Iri Infoscan, garantiscono la rappresentatività per la distribuzione organizzata ed hanno attivato un piccolo campione per gli esercizi tradizionali.

Dopo un'attenta valutazione economica e tecnica delle due proposte il Comitato Scientifico ha ritenuto più valida l'offerta della Nielsen.

I dati AC Nielsen, infatti, per ciò che concerne i beni di largo consumo commercializzati nella GdO, possono considerarsi adeguati alle esigenze dell'Osservatorio con riguardo al numero di referenze, alla periodicità delle rilevazioni, alla disaggregazione territoriale.

I dati ISTAT completano i dati di fonte AC Nielsen in quanto le rilevazioni sono riferite alle diverse tipologie distributive e riguardano sia i beni sia i servizi.

Con riguardo all'ISTAT, dopo una serie di riunioni sono state concordate le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati ed il tipo di assistenza metodologica che l'ISTAT fornirà all'Osservatorio, si è proceduto alla predisposizione di una Convenzione tra il MAP e l'ISTAT, siglata il 28 luglio u.s.

L'acquisizione dei dati dall'ISTAT rappresenta una soluzione sicuramente più economica ed efficace rispetto alla rilevazione diretta.

E' stato definito il paniere definitivo, a partire dalla prima versione presentata nella riunione del Comitato Prezzi del 1° ottobre 2003.

Individuate le fonti principali dei dati sui prezzi al consumo, il passo successivo è stato quello della definizione del panel operativo. Il gruppo di prodotti inseriti nel panel deve essere

rappresentativo per ciascuna tipologia merceologica dell'universo dei prodotti acquistati dai consumatori. In tal senso i prodotti scelti devono rappresentare i beni di largo consumo più facilmente reperibili nei punti vendita ai diversi livelli territoriali.

Con riferimento ai dati di fonte ISTAT, questo aspetto è già stato affrontato e risolto negli incontri preliminari, in funzione del fatto che la rilevazione dell'ISTAT, per la costruzione dell'indice dei prezzi al consumo, si pone già all'origine tale problema.

Per la rilevazione Nielsen che viceversa è totalitaria si pone il problema, partendo dal paniere, di selezionare i prodotti più rappresentativi. A tal fine è stata predisposta una procedura di analisi e selezione che prende in considerazione l'intero set di dati acquisiti (120.000 prodotti, per un totale di 24 mesi a partire da maggio 2002 su tutte le regioni) per tener conto degli andamenti stagionali, di fenomeni occasionali e delle differenze territoriali.

Con tale procedura sono stati selezionati i circa 400 beni di largo consumo che saranno oggetto della seconda fornitura Nielsen caratterizzata da: cadenza di rilevazione quindicinale; disaggregazione regionale e provinciale (relativamente alle province più importanti); ed in corrispondenza del prezzo minimo e massimo sarà fornita l'informazione relativa al canale in cui il prezzo è stato registrato (Super, Iper).

La costruzione di un Osservatorio sui livelli dei prezzi al consumo dei prodotti di largo consumo con un sufficiente grado di disaggregazione territoriale è sicuramente l'obiettivo principale del Progetto ma non l'unico. Altri due obiettivi assumono particolare rilevanza:

- ♦ la considerazione, ove possibile, dei prezzi alle diverse fasi di commercializzazione al fine di individuare i fattori che determinano la formazione dei prezzi sui mercati, per effettuare previsioni sul loro andamento ed individuare eventuali significative anomalie nel funzionamento dei meccanismi concorrenziali da segnalare al Comitato tecnico;
- ♦ la considerazione di tutte le più importanti fonti nazionali ed internazionali sui prezzi, per fornire al Comitato analisi e studi aggiornati su tali fenomeni.

Per far fronte a tali esigenze il gruppo di lavoro ha predisposto un'ulteriore Banca Dati che raccoglie le principali fonti disponibili sugli indici e sui livelli dei prezzi, acquisendo, al tempo stesso, le metodologie necessarie per l'elaborazione dei dati.

Costruire un sistema informativo sui livelli dei prezzi alle diverse fasi di commercializzazione, e non solo al dettaglio, pone problemi di rilevazione più complessi. A tal fine è opportuno distinguere le seguenti categorie di prodotti:

- Beni alimentari non lavorati
- Beni alimentari lavorati
- Beni di largo consumo non alimentari
- Servizi

Rispetto a tali categorie un primo elemento di differenziazione esiste tra i beni per i quali esistono rilevazioni dei prezzi alla produzione, ed i servizi per i quali non vi è una attività di intermediazione in senso proprio e tali rilevazioni non ci sono. Nel caso dei servizi per alcune categorie di particolare interesse si potranno considerare i costi di produzione e le scelte di politica fiscale ed amministrativa che hanno portato ad un certo livello i prezzi ne hanno determinato le variazioni.

Un secondo elemento riguarda i beni alimentari non lavorati per i quali esistono più rilevazioni alle diverse fasi, in particolare, ISMEA ed INFOMERCATI rilevano settimanalmente i prezzi rispettivamente alla produzione ed all'ingrosso di un certo numero di beni alimentari non lavorati presso i punti di produzione e di vendita.

Per i beni di largo consumo non alimentare esistono solo due rilevazioni per le fasi precedenti al dettaglio, la rilevazione ISTAT dei "prezzi alla produzione", effettuata direttamente presso le imprese per una ampia gamma di prodotti, e la rilevazione Indis – UnionCamere su di un paniere di 54 prodotti che rileva i prezzi di acquisto, cioè i prezzi pagati dalle Centrali di Acquisto della Distribuzione organizzata.

Nel quadro del protocollo tra MAP, ANCI ed Unioncamere, si è previsto un potenziamento della rilevazione ed un maggior dettaglio sui prezzi nel rispetto dei limiti di riservatezza imposti dalle Centrali di Acquisto.

In ordine all'obiettivo di fornire analisi comparate con i principali paesi europei riferite principalmente agli indici dei prezzi ma estese ove possibile ai livelli dei prezzi, si è pervenuti ad un accordo, nel quadro della convenzione Infomercati – MAP, per acquisire i dati relativi alle rilevazioni effettuate in alcuni grandi mercati europei, a partire dalla definitiva messa a punto di tale rilevazione da parte di Infomercati (novembre 2003).

Per la comparazione dei prezzi al consumo si è acquisita la Banca Dati Eurostat, New Cronos - sezione Price - che fornisce i dati mensili degli indici armonizzati dei prezzi dei paesi dell'Unione Europea, disaggregati per gruppi dal 1996. I dati Eurostat tratti dalla Banca Dati New Cronos si basano sulla classificazione COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose) adottata per l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP). La classificazione COICOP è utilizzata anche dall'ISTAT per la costruzione dell'indice generale dei prezzi al consumo: i primi tre livelli della struttura gerarchica di aggregazione a cinque livelli dei prezzi al consumo nazionali coincidono, infatti, con la COICOP. Il primo livello viene denominato capitolo (12), il secondo livello viene denominato categoria (38), il terzo livello gruppo (107). La disaggregazione dei dati consente pertanto un'analisi per gruppi di prodotti e non per singolo prodotto.

L'insieme di queste fonti è stato acquistato/acquisito, analizzato, elaborato e messo a punto per un rapido utilizzo ai fini dell'Osservatorio.

La Banca Dati costituita presso l'IPI può quindi contare al momento sui dati ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per posizioni rappresentative dal 1996 al 2004, sui dati INFOMERCATI a partire dall'ottobre del 1999, sui dati ISMEA sui prodotti ortofrutticoli a partire dal 2001, sui dati Eurostat (a partire dal gennaio 1996) e sui dati AC Nielsen (a partire dal maggio 2002). Per tutti queste fonti i dati sono a cadenza mensile, con l'eccezione di

INFOMERCATI per i quali si dispone di dati settimanali e della rilevazione AC. Nielsen sui beni di largo consumo che ha cadenza quindicinale.

Su tali dati sono stati redatti sette prodotti dell'osservatorio, denominati "Compendi statistici" dei prezzi, che rappresentano l'evoluzione delle principali variabili negli ultimi 24 mesi. Tali compendi sono disponibili sia in formato cartaceo, tipo quaderno, sia sul sito internet dell'Osservatorio – all'indirizzo www.maposserva.it - e sono aggiornati mensilmente.

Con una selezione di questi dati viene anche predisposta mensilmente una "*Nota informativa*" sull'andamento dell'inflazione che commenta la dinamica dei prezzi evidenziando eventuali anomalie, aumenti e/o decrementi eccessivi, tendenze stagionali, ecc.

Per gestire questa considerevole mole di dati, si è avviata la progettazione del sistema informativo sul livello dei prezzi nel seguito denominato SIOP (Sistema Informativo Osservatorio Prezzi), definendo l'architettura del sistema e le principali caratteristiche hardware e software necessarie. Nello specifico una serie di dati di varia tipologia (i <u>Dati Nielsen1</u>, <u>Dati Nielsen2</u>, <u>Dati ISTAT</u>) sarà periodicamente caricata all'interno di rispettivi database presenti su <u>Server 1</u> (RBDMS MS SQL Server 2000) utilizzando un applicativo denominato <u>DB Loader</u>. I database presenti all'interno del Server 1 sono due, rispettivamente uno per i dati Nielsen (nel seguito <u>DB Nielsen</u>) ed uno per i dati ISTAT (nel seguito <u>DB ISTAT</u>). I dati saranno altresì caricati su un server crittografato, denominato <u>Server https</u>, per consentire il loro download da parte degli altri soggetti, esterni alla rete IPI, ma coinvolti nel progetto Osservatorio Prezzi. Tali dati, una volta caricati su Server 1, potranno essere consultati estraendoli con dei comuni pc (ad es. <u>PC1</u> e <u>PC2</u>) nello stesso intranet, utilizzando un applicativo denominato <u>DB Extract</u>. Il risultato dell'estrazione, effettuata considerando una serie di parametri, sarà un file di formato Access che potrà poi essere utilizzato per effettuare analisi sul subset dei dati estratto al fine di produrre tabelle, grafici e report.

In alternativa è possibile effettuare elaborazioni statistiche sfruttando opportuni pacchetti statistici (es: STATA e SPSS) che sono stati installati su una <u>workstation</u> accessibile da un <u>terminal server</u> sempre attraverso dei comuni pc.

È stato realizzato, con la collaborazione del Dipartimento DCI- Servizio SID, il sito ufficiale dell'Osservatorio Prezzi, impostato secondo una logica istituzionale, informativa ed interattiva, che consentirà il dialogo con gli utenti consumatori ed il download dei dati più importanti.

Su <u>Server 2</u> è presente una banca dati (RDBMS MS SQL Server 2000), nel seguito <u>DB</u> <u>OssPrezzi Web</u>, che ha l'unico scopo di "servire sul web" parte dei dati o elaborazioni/report di dati contenuti in Server 1. Il caricamento dei dati da Server 1 a Server 2 sarà possibile mediante l'applicativo <u>DB Web Loader</u>, sempre accessibile da dei comuni pc dell'intranet. Su Server 2 è presente una tecnologia Server Web opportuna per la produzione delle pagine dinamiche del sito.

Il Sistema è disegnato per servire tre tipologie di utenti che avranno accesso secondo varie modalità al SIOP:

- 1. Utente Gestore DB: si occupa della gestione avanzata della banca dati, con compiti di caricamento dei dati su Server1 e Server2. Questa figura non richiede comunque particolari competenze informatiche. I software che andrà ad usare, da un normale pc, sono DB Loader e DB Web Loader.
- 2. Utente Analizzatore: colui che utilizza dei software ad hoc, in generale residenti su una workstation o su un normale pc, per estrarre i dati che rispondono a particolari caratteristiche ed effettuare analisi degli stessi utilizzando applicativi statistici, Excel, Access. Tale utente, nella configurazione precedentemente descritta, utilizzerà i software di Office (Excel, Access...) su un normale pc utilizzando i dati presenti sulle banche dati di Server1 mediante il software di estrazione DB Extract. Potrà eventualmente effettuare analisi statistiche più pesanti utilizzando i pacchetti statistici SPSS e STATA presenti sulla Workstation, accedendo ad essa con normali pc mediante Terminal service client.
- 3. Utente Web: figura generica che mediante internet, dal sito <u>www.maposserva.it</u>, accede alla banca dati con un browser per ottenere particolari report e/o compiere interrogazioni/elaborazioni ed eventualmente scaricarle in vari formati (txt, excel...). Se

necessario si potranno identificare vari profili di utenti, che mediante un meccanismo di login con utente e password, potranno avere accesso totale o parziale ai dati.

d. Costruzione del network informativo: Il coinvolgimento delle Regioni e delle altre istanze territoriali

Per potenziare ed articolare ulteriormente le strategie informative dell'Osservatorio Prezzi si stanno perseguendo due strade:

◆La prima, riguarda la collaborazione con le Regioni per l'istituzione di Osservatori sui prezzi a livello territoriale. Molte Regioni stanno attuando, di propria iniziativa progetti finalizzati al monitoraggio sull'andamento dei prezzi, che in tal modo, saranno coordinati ed orientati verso scelte metodologiche omogenee, garantendo la significatività dei risultati ottenuti e, ove possibile, la confrontabilità territoriale.

A tal fine, nell'ambito dell'attività del Comitato, in cui siede anche un rappresentante designato dal CINSEDO, rilevata l'opportunità di una collaborazione tra Ministero delle Attività Produttive e Regioni nell'ambito dell'attività di monitoraggio sui prezzi, è stata predisposta una bozza di Protocollo di intesa tra MAP e la Conferenza Stato Regioni per lo scambio delle informazioni rilevate e per l'eventuale definizione di metodologie comuni.

Punto rilevante della collaborazione è rappresentato dall'opportunità di affiancarsi all'impegno delle Regioni nella realizzazione di Osservatori sui prezzi, in direzione di un ampliamento dei punti di rilevazione sul territorio, integrando così la rilevazione dell'ISTAT.

♦ La seconda, fa riferimento ad accordi di collaborazione e scambio di metodologie ed informazioni con altre realtà territoriali ai diversi livelli, province e comuni, che hanno avviato attività sistematiche di monitoraggio sui prezzi. In questa direzione si potrà creare un flusso di informazioni bi- direzionale, dal centro al territorio e dal territorio al centro.

L'aumento del potenziale informativo è strettamente legato al riferimento a metodologie solide e sostanzialmente omogenee.

♦ L'Osservatorio Prezzi potrà, inoltre, concludere accordi con gli enti locali che vogliono realizzare o ristrutturare attività di monitoraggio sui prezzi per fornire assistenza tecnica e metodologica.